Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 277 dell'11 novembre 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 11 novembre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1964.

Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1964.

Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 che ha approvato le convenzioni stipulate il 19 maggio 1960 tra il Ministero delle finanze e la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, il Banco di Napoli, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, il Banco di Sardegna, il Banco di Santo Spirito, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto bancario San Paolo di Torino, l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca popolare di Milano, con le quali è stata confermata ai predetti Istituti di credito, per il periodo dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Calabria, dell'Abruzzo, delle Puglie e della Lucania, delle Marche, della Sardegna, del Lazio, della Toscana e dell'Umbria, dell'Emilia e della Romagna, della Liguria, del Piemonte, delle Venezie, della Lombardia;

Considerato che le predette convenzioni, per effetto di tacita proroga prevista negli articoli 15 e 16 delle stesse, sono scadute il 31 dicembre 1963;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 settembre 1962, che ha approvato la convenzione stipulata il 30 maggio 1962 tra il Ministero delle finanze ed il Banco di Napoli, con sede in Napoli, con la quale è stata confermata al predetto Istituto di credito, per il biennio 1° gennaio 1962-31 dicembre 1963, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e del Molise;

Considerata l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione di provvedere al rinnovo delle suddette convenzioni per un biennio, e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nelle convenzioni stipulate in data 24 giugno 1964 ed allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e col quale vengono approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Sono approvate le convenzioni stipulate il 24 giugno 1964 con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca popolare di Milano, con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con il Monte dei Paschi di Siena, con il Banco di Santo Spirito, con il Banco di Sardegna, con il Banco di Napoli, con la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con le quali è confermata ai predetti Istituti di credito, per il biennio 1° gennaio 1964-31 dicembre 1965, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte, della Lombardia, delle Venezie, della Liguria, dell'Emilia e della Romagna, della Toscana e dell'Umbria, delle Marche, del Lazio, della Sardegna, dell'Abruzzo, della Campania e del Molise, delle Puglie e della Lucania, della Calabria.

Dette convenzioni sono allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 giugno 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1964
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 112. — NARDIZZI

Proroga della convenzione con l'Istituto bancario San Paolo di Torino per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Piemonte.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Roberto Tremelloni e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, rappresentato dal suo direttore generale dott. Francesco Rota, al presente atto autorizzato come da delega *sub B,* si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto bancario San Paolo di Torino in data 29 ottobre 1938, approvata con regio decreto 15 dicembre 1938, n. 1943, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte, e prorogata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, con la convenzione 21 novembre 1940, approvato con il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 1962, e successivamente prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944 e dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946, e per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, numero 646, rinnovata con modificazioni per triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1946, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con de-

creto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto bancario San Paolo di Torino di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Torino, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Novara, Asti e Aosta.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino continuerà a mantenere in Torino, a proprie spese, un magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 7.500 milioni la scorta di valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato. La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima dell'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto bancario San Paolo a disporre, sulla detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale come scorta almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga di effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 o dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Torino.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto lo Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Torino od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto bancario San Paolo, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Torino al Magazzino compartimentale dell'Istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale sono a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato A alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa tra l'Amministra-

zione delle finanze e dell'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto bancario San Paolo di Torino contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 1,50 % fino ad un importo di L. 18.000 milioni;

L. 0.30% sull'importo eccedente L. 18.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto bancario San Paolo ed alle sue dipendenze, rappresentanze o Istituti di credito corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto bancario San Paolo deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alla quale l'Istituto bancario San Paolo dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Torino ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto bancario San Paolo è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite di valori, sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a lire 225.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 %, intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1964 ed ha durata di anni due. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Direttore generale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino
FRANCESCO ROTA

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali l'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Alessandria	Alessandria	Corso Roma, 5
2	Acqui Terme	Id.	Corso Italia, 6-8 r
3	Casale Monferrato	Id.	Via Magnocavallo, 23
4	Murisengo	Id.	Banca Popolare di Novara
5	Novi Ligure	Id.	Corso Marenco, 2
6	Occimiano	Id.	Banca Popolare di Novara
7	Ovada	Id.	Piazza Garibaldi, 5
8	Sale di Tortona	Id.	Via Roma, 6
9	Ticineto	Id.	Via G. Matteotti, 3
10	Tortona	Id.	Via Emilia, 167
11	Valenza	Id.	Corso Garibaldi, 10
12	Vignale Monferrato	Id.	Via Mazzucco Biagio, 5
13	Aosta	Aosta	Piazza E. Canoux, 34
14	Chatillon	Id.	Cassa Risparmio di Torino
15	Donnaz	Id.	Via Roma, 53
16	Asti	Asti	Via Cesare Battisti, 3
17	Canelli	Id.	Via M. D'Azeglio, 2
18	Castagnole Monferrato	Id.	Via Roma, 18
19	Costigliole d'Asti	Id.	Piazza Umberto I, 21
20	Mombercelli	Id.	Piazza Alfieri
21	Moncalvo	Id.	Piazza Carlo Alberto, 3 A
22	Montafia	Id.	Piazza Camillo Riccio, 9
23	Montegrosso d'Asti	Id.	Via XX Settembre, 27
24	Montiglio	Id.	Banca Popolare di Novara
25	Nizza Monferrato	Asti	Via S. Giulia, 11
26	San Damiano d'Asti	Id.	Via Roma, 20
27	Villafranca d'Asti	Id.	Via Roma, 62
28	Villanova d'Asti	Id.	Via Roma, 65
29	Cuneo	Cuneo	Corso Nizza, 19
30	Alba	Id.	Piazza Savona, 1
31	Barge	Id.	Banca Popolare di Novara
32	Borgo San Dalmazzo	Id.	Banca Popolare di Novara
33	Bra	Id.	Via Vittorio Emanuele II, 241
34	Carrù	Id.	Piazza Generale Perotti, 11
35	Ceva	Id.	Piazza Vittorio Emanuele II, 36
36	Cortemilia	Id.	Banca Popolare di Novara
37	Demonte	Id.	Banca Popolare di Novara
38	Dogliani	Id.	Piazza Carlo Alberto, 30
39	Dronero	Id.	Banca Popolare di Novara
40	Fossano	Id.	Via Garibaldi, 2
41	Garessio	Id.	Cassa Risparmio di Torino
42	Mondovì	Id.	Corso Statuto, 24
43	Ormea	Id.	Cassa Risparmio di Torino
44	Racconigi	Id.	Banca Popolare di Novara
45	Saluzzo	Id.	Corso Italia, 56
46	Savigliano	Id.	Piazza del Popolo, 60
47	Sommariva Bosco	Id.	Via Cavour, 11
48	Venasca	Id.	Cassa Risparmio di Torino
49	Novara	Novara	Via Cannobio, 6
50	Arona	Id.	Banca Popolare di Novara
51	Baveno	Id.	Banca Popolare di Novara
52	Bellinzago Novarese	Id.	Banca Popolare di Novara

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
53	Borgomanero	Novara	Banca Popolare di Novara
54	Borgoticino	Id.	Banca Popolare di Novara
55	Cannobio	Id.	Banca Popolare di Intra
56	Domodossola	Id.	Banca Popolare di Novara
57	Ghemme	Id.	Banca Popolare di Novara
58	Gozzano	Id.	Banca Popolare di Novara
59	Gravellona Toce	Id.	Banca Popolare di Novara
60	Grignasco	Id.	Banca Popolare di Novara
61	Intra	Id.	Banca Popolare di Intra
62	Oleggio	Id.	Banca Popolare di Novara
63	Omegna	Id.	Banca Popolare di Novara
64	Ornavasso	Id.	Banca Popolare di Novara
65	Orta San Giulio	Id.	Banca Popolare di Novara
66	Pallanza	Id.	Banca Popolare di Novara
67	Romagnano Sesia	Id.	Banca Popolare di Novara
68	Santa Maria Maggiore	Id.	Banca Popolare di Novara
69	Stresa Borromeo	Id.	Banca Popolare di Novara
70	Varallo Pombia	Id.	Banca Popolare di Novara
71	Varzo	Id.	Banca Popolare di Novara
72	Vogogna	Id.	Banca Popolare di Novara
73	Torino - Distr. centrale	Torino	Via Barbaroux, 19
74	Torino - Agenzia 6	Id.	Via Nizza, 50
75	Avigliana	Id.	Corso Torino, 120.
76	Bardonecchia	Id.	Via Medail, 65
77	Caluso	Id.	Via S. Clemente, 1
78	Carignano	Id.	Via Umberto I, 118
79	Carmagnola	Id.	Piazza Caravella, 5
80	Castellamonte	Torino	Piazza Martiri Libertà, 23
81	Cavour	Id.	Cassa Risparmio di Torino
82	Cesana Torinese	Id.	Via Roma, 11
83	Chieri	Id.	Via Vittorio Emanuele II, 33 B
84	Chivasso	Id.	Via Torino, 62
85	Ciriè	Id.	Via S. Ciraco, 21
86	Cuorgnè	Id.	Piazza Morgando, 1
87	Forno Canavese	Id.	Via B. Trucchetti, 7
88	Giaveno	Id.	Piazza S. Lorenzo, 5
89	Grugliasco	Id.	Viale Gramsci, 40
90	Ivrea	Id.	Via Palestro, 20
91	Lanzo Torinese	Id.	Via Roma, 6 A
92	Moncalieri	Id.	Via S. Martino, 34
93	Orbassano	Id.	Via Roma, 27 A
94	Perosa Argentina	Id.	Strada Roma, 31
95	Pinerolo	Id.	Piazzza Barbieri, 39-41
96	Poirino	Id.	Via Indipendenza, 17 A
97	Pont Canavese	Id.	Piazza Craveri, 6
98	Rivara Canavese	Id.	Banca Popolare di Novara
99	Rivarolo Canavese	Id.	Corso Torino, 28 B
100	Rivoli	Id.	Piazza Martiri Libertà, 8
101	Susa	Id.	Via Palazzo Città, 10
102	Torre Pellice	Id.	Cassa Risparmio di Torino
103	Ulzio	Id.	Cassa Risparmio di Torino
104	Venaria	Id.	Viale Buridani
105	Vigone	Id.	Banca Torinese Balbis & Guglielmone
106	Villar Perosa	Id.	Via G. Agnelli, 9

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
107	Viù	Torino	Via Roma, 1
108	Vercelli	Vercelli	Piazza Risorgimento, 23
109	Adorno Micca	Id.	Banca Popolare di Novara
110	Biella	Id.	Via G Marconi, 9 A
111	Borgosesia	Id.	Piazza Cavour, 13
112	Caresana	Id.	Corso Italia, 32
113	Cigliano	Id.	Corso Umberto I, 46
114	Cossato	Id.	Cassa Risparmio di Biella
115	Crescentino	Id.	Corso Roma, 55-57
116	Gattinara	Id.	Piazza Italia, 28
117	Livorno Ferraris	Id.	Via Leone Giordano, 72
118	San Germano Vercellese	Id.	Piazza Mazzini, 15
119	Santhià	Id.	Corso Nuova Italia, 66 A
120	Trino	Id.	Corso Cavour, Palazzo Italia '61
121	Vallemosso	Id.	Via Roma, 23
122	Varallo Sesia	Id.	Via Umberto I, 31

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino
FRANCESCO ROTA

1° *Ufficio registro - Atti privati Roma Esatte L.* 5.952.200 (*lire cinquemilioninovecentocinquantaduemiladuecento*). *Eseguita registrazione al n.* 1949, *mod. II, addì* 15 *luglio* 1964.

Il cassiere: DELL'OLIO — p. *Il capo ufficio*: FALLICA

ALLEGATO B

Istituto bancario San Paolo di Torino

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Estratto dal processo verbale dell'adunanza 26 novembre 1963 del Consiglio di amministrazione

L'anno millenovecentosessantatre ed alli ventisei del mese di novembre, alle ore 16,30 in Torino piazza San Carlo 160, nella sala delle adunanze consiliari al primo piano del palazzo dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, con l'intervento del delegato della vigilanza, a norma dell'art. 31 del lo statuto organico, in persona del comm. Mario Pavolini, direttore della sede di Torino della Banca d'Italia.

Sono presenti i signori:

Jona prof. dott. Luciano, presidente;
Richieri dott ing. Luigi, vice presidente;
Appendino dott. Domenico, consigliere;
Gambalò dott ing. Pietro, consigliere;
Gurgo Salice dott. Ermanno, consigliere;
Mori dott. Corrado, consigliere;
Perri dott. ing. Francesco, consigliere;
Ramella Vincenzo, consigliere.

E' presente il Collegio sindacale in persona dei sindaci effettivi Cerutti prof dott Agostino, Piccati prof. dott. Piero e Spertino dott. Giuseppe.

Scusa l'assenza il consigliere Manzitti dott. Francesco

Interviene all'adunanza il direttore generale Rota dottor Francesco e assiste per la redazione del verbale, il segretario capo Cappellano rag. Andrea, segretario del Consiglio.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità delle deliberazioni, a mente dell'art. 15 dello Statuto, il presidente dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno tra l'altro reca:

Rinnovo della convenzione per il servizio di distribuzione valori bollati ai distributori secondari del Piemonte, gestito dall'Istituto

Il Consiglio di amministrazione, intesa la relazione d'ufficio ed esaminate le trattative condotte con il Ministero delle finanze per il rinnovo della convenzione in corso per la distribuzione primaria dei valori bollati nel Piemonte, per il biennio 1964-65, salvo rinnovo tacito per un altro biennio;

preso atto che, ferme restando le condizioni stabilite per il servizio in oggetto, l'aggio di cui all'art. 11 della convenzione in corso verrà determinato nella seguente misura:

1,50 % sui primi 18 miliardi di valori venduti;
0,30 % sulle vendite eccedenti il limite suddetto;

Delibera all'unanimità di aderire al rinnovo, per il 1964-65, salvo rinnovo per il successivo biennio, della detta convenzione, da stipulare con il Ministero delle finanze, per la distribuzione primaria dei valori bollati ai distributori secondari del Piemonte e, all'uopo, delega il direttore generale dell'Istituto dott. Francesco Rota perchè in nome e per conto dell'Istituto medesimo abbia a sottoscrivere la convenzione anzidetta.

(*Omissis*).

Letto e approvato.

In originale firmati: JONA - ROTA - CAPPELLANO.

Repertorio n. 75179

Certifico io sottoscritto Astore avvocato Pietro fu notaio Placido, notaio in Torino, inscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, che l'estratto sopra estero è conforme alle corrispondenti parti del processo verbale dell'adunanza 26 novembre 1963 quale leggesi nel libro verbali del Consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico, con sede centrale in Torino, via Monte di Pietà n. 32, regolarmente tenuto a mente di legge.

Certifico ancora che le parti omesse non contrastano con quelle sovra riportate.

Torino, addì 6 dicembre 1963

Timbro e firma: notaio ASTORE PIETRO FU PLACIDO

Proroga della convenzione con la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e con la Banca popolare di Milano per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal Ministro dott. Roberto Tremelloni e la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde rappresentata dal suo direttore centrale Angelo Taborelli e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata dal suo delegato dott. Nicola Carbone entrambi al presente atto autorizzati come da deleghe allegate *sub. B e C*, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze, la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la banca popolare di Milano in data 7 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2026, con la quale fu affidato ai detti Istituti il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 254, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 e sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946 per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946, approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 601, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione del 17 marzo 1954 approvata con il decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministro delle finanze consente alla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde ed alla Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata di continuare ad effettuare, in comunione, con responsabilità solidale ad ogni effetto, fra i due Istituti, il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata, accettano di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbligano di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione, rendendosene solidalmente responsabili.

Art. 4.

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca popolare suddetta continueranno a mantenere in Milano, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire 21.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato.

La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dagli Istituti.

Art. 5.

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata assumono in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rendono responsabili solidalmente, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro, al termine della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca popolare di Milano a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a tenere fermo costantemente nel Magazzino compartimentale come scorta almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori i detti Istituti non potranno disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano di effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei

valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 al fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Milano. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto la Cassa di risparmio e la suddetta Banca si obbligano a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza, rappresentanza e dai corrispondenti, che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale degli Istituti della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Milano od a quella Intendenza di finanza su ordinazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e della Banca popolare di Milano, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Milano al Magazzino compartimentale degli Istituti, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono invece a carico degli Istituti.

Art. 10.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze, la Cassa di risparmio e la Banca, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora la Cassa di risparmio e la Banca intendano spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione dovranno ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari. E' facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio, che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e dalla Banca popolare di Milano contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete agli Istituti la seguente provvigione:

L. 1% fino ad un importo di L. 41 miliardi;

L. 0,30% sull'importo eccedente i 41 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spettano alla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e alla Banca popolare di Milano ed alle loro dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che la Cassa di risparmio e la Banca devono consentire, a loro volta, con conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli Istituti, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali i due Istituti precitati dichiarano fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Milano ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che i due Istituti anzidetti sono tenuti a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esse affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale degli Istituti, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esse affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale, come presso gli Uffici periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a nor-

ma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esse si assumono con la presente, si obbligano di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato, in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 739.200.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati agli Istituti.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1964 ed ha durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

p. *La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde*
ANGELO TABORELLI

p. *La Banca Popolare di Milano*
NICOLA CARBONE

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o di rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Almenno San Salvatore	Bergamo	Cassa di risparmio PP. LL., piazza S. Salvatore, 6
2	Alzano Lombardo	Id.	Cassa di risparmio, piazza Italia, 1
3	Bergamo	Id.	Cassa di risparmio, largo Bellotti, 5-A
4	Caprino Bergamasco	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 5
5	Caravaggio	Id.	Cassa di risparmio, via Prata, 5
6	Clusone	Id.	Cassa di risparmio, piazza Orologio, 38
7	Gandino	Id.	Cassa di risparmio, via Castello, 2
8	Gazzanica	Id.	Banca popolare di Bergamo, via Marconi, 5
9	Lovere	Id.	Cassa di risparmio, via Cavallotti, 5
10	Martinengo	Id.	Cassa di risparmio, via Locatelli, 14
11	Ponte S. Pietro		Cassa di risparmio, via Garibaldi, 14
12	Romano di Lombardia	Id.	Cassa di risparmio, via Rubini
13	San Giovanni Bianco	Id.	Cassa di Risparmio, piazza Zignoni, 51
14	Piazza Brembana	Id.	Cassa di risparmio, via Bellotti, 13
15	Sarnico	Id.	Cassa di risparmio, piazza XX Settembre, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
16	Trescore Balneario	Bergamo	Cassa di risparmio, via Locatelli, 9
17	Treviglio	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 4
18	Verdello	Id.	Cassa di risparmio, piazza Grassi
19	Zogno	Id.	Cassa di risparmio, piazza Italia, 3
20	Breno	Brescia	Banca San Paolo, via Mazzini, 72
21	Brescia	Id.	Banca San Paolo, corso Martiri della Libertà, 13
22	Brescia	Id.	Cassa di risparmio, corso Cavour, 4
23	Chiari	Id.	Cassa di risparmio, via XXI Aprile, 63
24	Darfo	Id.	Cassa di risparmio, corso Lepetit, 34-36
25	Desenzano del Garda	Id.	Cassa di risparmio, piazzetta Gramsci, angolo lungolago C. Battisti
26	Edolo	Id.	Banca Val Camonica, via Porro n. 14-16
27	Gardone Val Trompia	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 5-A
28	Iseo	Id.	Cassa di risparmio, via della Quadra, 5
29	Lonato	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 71
30	Montichiari	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi
31	Orzinuovi	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 16
32	Palazzolo sull'Oglio	Id.	Cassa di risparmio, piazza Zamara, 8
33	Pisogne	Brescia	Cassa di risparmio, piazza della Vittoria, 1
34	Rovato	Id.	Cassa di risparmio, corso Bonomelli, 103
35	Salò	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi
36	Verolanuova	Id.	Cassa di risparmio, via Zanardelli
37	Vestone	Id.	Banca San Paolo, via G. Perlasca, 2 C
38	Vobarno	Id.	Cassa di risparmio, via De Zoboli, 13
39	Appiano Gentile	Como	Cassa di risparmio, via della Libertà, 1
40	Asso	Id.	Cassa di risparmio, via Romagnoli, 4-A
41	Barzanò	Id.	Banca Popolare di Lecco, piazza Besana
42	Bellano	Id.	Cassa di risparmio, via Manzoni, 2
43	Bellagio	Id.	Banca popolare di Lecco, piazza Mazzini, 6
44	Brivio	Id.	Cassa di risparmio, via Vittorio Emanuele
45	Cantù	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 6
46	Castiglione Intelvi	Id.	Cassa di risparmio, piazza Torre, 5
47	Cermenate	Id.	Cassa di risparmio, piazza XX Settembre, 1
48	Cernobbio	Id.	Cassa di risparmio, via Regina, 33-A
49	Como	Id.	Cassa di risparmio, via 5 Giornate, 13
50	Costamasnaga	Id.	Banca popolare di Lecco, via 25 Aprile, 6

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
51	Erba Incino	Como	Cassa di risparmio, corso 25 Aprile, 24
52	Introbio	Id.	Banca popolare di Lecco, viale della Vittoria
53	Gravedona	Id.	Banca popolare di Lecco, viale Stampa, 1
54	Lecco	Id.	Banca popolare, piazza Garibaldi, 2
55	Lecco	Id.	Cassa di risparmio, piazza Mazzini, 17
56	Mandello Lario	Id.	Cassa di risparmio, piazzza L. Da Vinci, 1
57	Mariano Comense	Id.	Cassa di risparmio, piazza Roma, 32
58	Menaggio	Id.	Cassa di risparmio, via Mazzini, 1
59	Merate	Id.	Cassa di risparmio, corso Baslini, 1
60	Missaglia	Id.	Cassa di risparmio, piazza della Libertà, 4
61	Oggiono	Id.	Cassa di risparmio, via 1° Maggio, 33
62	Olgiate Comasco	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 12
63	Olginate	Id.	Cassa di risparmio, via Radaelli, 21 D
64	Porlezza	Id.	Cassa di risparmio, via Colombaio, 19
65	Casalmaggiore	Cremona	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 13
66	Castelleone	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 6
67	Crema	Id.	Cassa di risparmio, via Battisti, 4-6
68	Cremona	Id.	Cassa di risparmio, via Matteotti, 15
69	Isola Dovarese	Cremona	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 2
70	Piadena	Id.	Banca popolare di Cremona, via della Libertà, 34
71	Ostiano	Id.	Cassa di risparmio, via Mazzini, 4
72	Pizzighettone	Id.	Banca popolare di Cremona, via Garibaldi, 9
73	Robecco d'Oglio	Id.	Cassa di risparmio, via De Amicis, 1
74	Soncino	Id.	Cassa di risparmio, via dei Mercanti, 1
75	Soresina	Id.	Cassa di risparmio, via Marconi, 2
76	Asola	Mantova	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 13
77	Bozzolo	Id.	Cassa di risparmio, piazza Mazzini, 7
78	Castiglione Stiviere	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 1
79	Gonzaga	Id.	Cassa di risparmio, via Principe Santo, 48
80	Mantova	Id.	Cassa di risparmio, piazza Martiri di Belfiore
81	Ostiglia	Id.	Banca Agricola Mantovana, piazza Cornelio, 8
82	Sermide	Id.	Cassa di risparmio, via Indipendenza, 47
83	Revere	Id.	Banca Agricola di Mantova, via Umberto, I, 8
84	Suzzara	Id.	Banca Agricola di Mantova, via Roma, 3
85	Viadana	Id.	Cassa di risparmio, piazza Matteotti, 2

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
86	Abbiategrasso	Milano	Cassa di risparmio, piazza 5 Giornate, 4
87	Arluno	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 2
88	Besana Brianza	Id.	Cassa di risparmio, via Viarana, 1
89	Binasco	Id.	Cassa di risparmio, via Don Albertario, 11-13
90	Bollate	Id.	Cassa di risparmio, via Matteotti, 22
91	Carate Brianza	Id.	Cassa di risparmio, via Libertà
92	Casalpusterlengo	Id.	Cassa di risparmio, piazza del Popolo, angolo via Libertà
93	Cassano d'Adda	Id.	Cassa di risparmio, via Vittorio Veneto, 14
94	Castano Primo	Id.	Cassa di risparmio, piazza Mazzini, angolo via S. Antonio
95	Cernusco sul Naviglio	Id.	Cassa di risparmio, via Uboldo, 14
96	Codogno	Id.	Cassa di risparmio, via Vittorio Emanuele, 25-27
97	Corsico	Id.	Cassa di risparmio, corso Cavour, 17
98	Cuggiono	Id.	Cassa di risparmio, piazza Berra, 3
99	Desio	Id.	Cassa di risparmio, piazza della Conciliazione, 2
100	Gorgonzola	Id.	Cassa di risparmio, piazza Italia, 12
101	Legnano	Id.	Cassa di risparmio, piazza IV novembre, 5
102	Legnano	Id.	Banca di Legnano, via F. Tosi, 2
103	Lissone	Id.	Cassa di risparmio, via Santi Pietro e Paolo, 13
104	Lodi	Milano	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 23
105	Magenta	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 41
106	Meda	Id.	Banca popolare di Milano, piazza Municipio, 1
107	Melegnano	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 13
108	Melzo	Id.	Cassa di risparmio, via F. Bianchi, 5-7
109	Milano	Id.	Cassa di risparmio, succursale via S. M. del Carso, 4
110	Milano	Id.	Cassa di risparmio, corso P. Romana, 78
111	Milano	Id.	Cassa di risparmio, corso XXII Marzo, 29
112	Milano	Id.	Cassa di risparmio, via Urbano III, 3
113	Milano	Id.	Cassa di risparmio, piazza Napoli, 31
114	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, sede centrale, piazza Meda, 4
115	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, agenzia piazza Baiamonti, 4
116	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, agenzia corso Buenos Ayres, n. 36
117	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, via Meravigli, 16
118	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, corso Buenos Ayres, 79
119	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, corso Garibaldi, 73
120	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, via Agudio, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
121	Milano	Milano	Banca popolare di Milano, viale Piave, 28
122	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, piazzale Lagosta, 9
123	Monza	Id.	Banca popolare di Milano, via Zucchi, 28
124	Paderno Dugnano	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 4
125	Parabiago	Id.	Cassa di risparmio, via San Michele, 14
126	Rho	Id.	Cassa di risparmio, via De Amicis, 1
127	Sant'Angelo Lodigiano	Id.	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto, 13
128	Seregno	Id.	Banca popolare di Milano, piazza Vittorio Veneto, 3
129	Sesto San Giovanni	Id.	Cassa di risparmio, piazza IV Novembre, 25
130	Seveso	Id.	Cassa di risparmio, corso Marconi, 35
131	Vaprio d'Adda	Id.	Cassa di risparmio, via 25 Aprile, 30
132	Vimercate	Id.	Cassa di risparmio, via Cesare Battisti
133	Belgioioso	Pavia	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto, 15
134	Broni	Id.	Cassa di risparmio, via Emilia, 129
135	Casorate Primo	Id.	Cassa di risparmio, via Santo Agostino, 10
136	Casteggio	Id.	Cassa di risparmio, viale Stazione, 12
137	Chignolo Po	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 137
138	Dorno	Id.	Cassa di risparmio, piazza Bonacosa, 12
139	Garlasco	Pavia	Cassa di risparmio, via Roma, 29
140	Mede Lomellina	Id.	Cassa di risparmio, via Dante, 4
141	Mortara	Id.	Cassa di risparmio, via Cavour, 10
142	Pavia	Id.	Cassa di risparmio, via Varese, 3
143	Robbio Lomellina	Id.	Cassa di risparmio, via Marconi, 11
144	S. Mazzano de' Burgundi	Id.	Cassa di risparmio, via A. Saffi, 21
145	Stradella	Id.	Cassa di risparmio, via Palestro, 6
146	Varzi	Id.	Cassa di risparmio, via Mazza, 6
147	Vigevano	Id.	Banca popolare di Vigevano, via Dante, 19
148	Voghera	Id.	Cassa di risparmio, via Plana, 16
149	Bormio	Sondrio	Cassa di risparmio, via Roma, 158
150	Chiavenna	Id.	Cassa di risparmio, piazza Pioncher
151	Morbegno	Id.	Cassa di risparmio, via Tommaso Nani, 2
152	Sondrio	Id.	Cassa di risparmio, via Piazzi, 3-4
153	Tirano	Id.	Cassa di risparmio, largo Risorgimento, 3
154	Angera	Varese	Cassa di risparmio, piazza Parrocchiale, 10
155	Arcisate	Id.	Cassa di risparmio, viale Roma, 1
156	Busto Arsizio	Id.	Banca popolare di Milano, piazza Garibaldi, 5

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
157	Fagnano Olona	Varese	Cassa di risparmio, via Manzoni, 6
158	Gallarate	Id.	Banca popolare di Milano, via Verdi, 8
159	Gavirate	Id.	Cassa di risparmio, via Cavallotti, 6
160	Laveno Mombello	Id.	Cassa di risparmio, via Labiena, 30
161	Luino	Id.	Cassa di risparmio, via 11 Febbraio, 3
162	Malnate	Id.	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto
163	Saronno	Id.	Cassa di risparmio, via G. Marconi, 14
164	Sesto Calende	Id.	Cassa di risparmio, via 20 Settembre, 30
165	Somma Lombardo	Id.	Cassa di risparmio, via Mazzini, 55
166	Tradate	Id.	Cassa di risparmio, via Mameli 2
167	Varese	Id.	Cassa di risparmio, piazza San Vittore, 5

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

P. la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde
ANGELO TABORELLI

P. la Banca popolare di Milano
NICOLA CARBONE

1° *Ufficio registro - Atti privati Roma - Esatte L.* 8.812.200 (*lire ottomilioniottocentododicimiladuecento*) *- Eseguita registrazione al n.* 1952, *mod. II, addì* 15 *luglio* 1964.

Il cassiere: DELL'OLIO — p. *Il capo ufficio*: FALLICA

N. 17661 R. — ALLEGATO B

COMITATO ESECUTIVO

DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI BENEFICENZA AMMINISTRATRICE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE E GESTIONI ANNESSE - MILANO.

Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Seduta del giorno 29 novembre 1963

Presenti i signori:

prof. G. Dell'Amore, presidente;
dott. R. Ferrara, vice presidente;
gr. uff. M. Bordogna, commissario;
avv. A. Donati, commissario;
prof. dott. C. Masini, commissario;
dott. A. Mazzotta, commissario;
comm. L. Vignati, commissario;
dott. U. Caruso, direttore generale;
avv. G. C. Calchi Novati, segretario capo.

Il direttore centrale-ragioniere capo riferisce sulle trattative condotte con il Ministero delle finanze per il rinnovo della convenzione in corso, riguardante la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati in Lombardia, in unione con la Banca popolare di Milano, per il biennio 1964-65, salvo rinnovo tacito per altro biennio.

Ferme restando le condizioni stabilite per il servizio in parola, l'aggio di cui all'art. 11 della convenzione in corso verrebbe determinato nella seguente misura:

1 % sui primi 41 miliardi di valori venduti;
0,30 % sulle vendite eccedenti il limite suddetto.

Chiede pertanto che il Comitato esecutivo voglia provvedere al rilascio delle deleghe necessarie per la stipulazione della nuova convenzione per la gestione del servizio a partire dal 1° gennaio 1964.

Il Comitato Esecutivo delibera di delegare il direttore generale dott. Umberto Caruso, i vice direttori generali avv. Luigi Falaguerra, dott. Alessandro Zambruno e dott. Giovanni Bertoni, nonchè il direttore centrale, ragioniere capo rag. Angelo Taborelli, in via fra loro disgiuntiva, alla stipulazione - per conto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde ed in unione alla Banca popolare di Milano - della convenzione con il Ministero delle finanze per la distribuzione, a far tempo dal 1° gennaio 1964, dei valori bollati ai rivenditori secondari della Lombardia.

Il presidente: prof. GIORDANO DELL'AMORE

Il segretario capo: avv. GIAN CARLO CALCHI NOVATI

N. 147533 di repertorio - Conforme all'originale in atti dell'Ente sopra indicato.

Milano, lì 30 novembre 1963

Timbro e firma del notaio PIANTELLI LUIGI DI MARIO

ALLEGATO C

BANCA POPOLARE DI MILANO
Società cooperativa a responsabilità limitata
con sede in Milano, piazza Meda n. 4

Adunanza del Consiglio di amministrazione
di venerdì 20 dicembre 1963, ore 17

Sono presenti:

il presidente dott. arch. Ambrogio Gadola;
il vice presidente cav. lav. dott. ing. Guido Jarach;
il consigliere delegato dott. Virgilio Dagnino;
i consiglieri dott. Carlo Dell'Acqua, sig. Dino Gentili; dott. avv. not. Gino Giacosa, avv. Franco Mattioli, dott. Vahan Pasargiklian, rag. Renato Passardi, rag. Alessandro Sanchioni, dott. ing. Mario Tanci, dott. prof. Renato Teani, dott. Lodovico Targetti, dott. prof. Tommaso Zerbi;
i sindaci dott. prof. Pietro Onida, rag. Luigi Moro, dott. prof. Romolo Scazzoso.

Assume la presidenza il dott. arch. Ambrogio Gadola e funge da segretario l'avv. Franco Mattioli.

Il presidente, constatata la validità della presente riunione dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Comunicazione del presidente.
3) Comunicazioni e proposte del consigliere delegato relativamente a:
a) situazione finanziaria economica a tutto novembre 1963;
b) tassi passivi;
c) posizione Trolli;
d) bilancio fiscale del 1959;
e) rinnovo dell'accordo interbancario per il 1964;
f) rinnovo della convenzione per il servizio di distribuzione dei valori bollati;
g) azioni sociali: situazione statistica, determinazione del comportamento futuro, limiti e mezzi di intervento;
h) scelta opzionale per il pagamento iniziale una tantum sul sistema elettronico IBM 1410 a suo tempo ordinato;
i) aumento del capitale deliberato dall'Assemblea del 30 marzo 1963.
4) Relazione sui lavori svolti dalla Commissione di presidenza.
5) Relazione sui lavori svolti dalla Commissione del personale tenuta il 20 novembre 1963.
6) Relazione sui lavori svolti dalla Commissione di economato tenuta il 21 novembre 1963.
7) Proposte della Commissione soci per l'ammissione di nuovi soci ed autorizzazione all'apposizione di vincoli sulle nostre azioni.
8) Approvazione di operazioni con amministratori e sindaci a sensi dell'art. 27 dello Statuto.
9) Varie:
a) ratifica gratifiche al personale quiescente al 31 dicembre 1963;
b) celebrazione centenario;
c) schema della pubblicazione su Roma in due volumi;
d) demolizione e ricostruzione dell'immobile di piazza Gobetti;
e) compenso ad occupanti nello stabile di via Fulvio Testi angolo via Pianell;
f) conferimento di poteri per deporre nel procedimento penale pendente a carico della fallita S. r. l. Domus Carnia Terza avanti il Tribunale di Genova;
g) emissione di duplicati di libretti di risparmio smarriti;
h) nomina di commissari di sconto;
i) richiesta della Commissione interna del personale di consentire ai colleghi che ne faranno domanda, di rinviare al prossimo mese di aprile, il rientro del primo 25 % (scadenza 31 dicembre 1963) di finanziamento sulle azioni sociali sottoscritte nel 1962;
l) relazione del dott. Lodovico Tagetti sul problema delle pensioni ed eventuali delibere;
m) contributi associativi 1963.
10) Eventuali.

(*Omissis*).

c) *rinnovo della convenzione per il servizio di distribuzione dei valori bollati in Lombardia.*

Il consigliere delegato riferisce sulle trattative condotte, in unione alla Cassa di risparmio delle PP.LL., col Ministero delle finanze per il rinnovo della convenzione in corso per il biennio 1964-1965, salvo rinnovo tacito per altro biennio.

Ferme restando le condizioni stabilite per il servizio in parola, l'aggio di cui all'art. 11 della convenzione in corso verrebbe determinato nella seguente misura:
1 % sui primi 41 miliardi di valori venduti;
0,30 % sulle vendite eccedenti il limite suddetto.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio all'unanimità delibera di aderire al rinnovo per il 1964-1965, salvo rinnovo per il successivo biennio, della detta convenzione, da stipulare col Ministero delle finanze, per la distribuzione primaria dei valori bollati ai distributori secondari della Lombardia e, all'uopo, delega i signori dott. arch. Ambrogio Gadola, cav. lav. dott. ing. Guido Jarach, dott. Virgilio Dagnino, dott. prof. Pietro Onida, avv. Franco Mattioli, dott. Nicola Carbone, dott. Giacomo Figliola Baldieri perchè anche disgiuntamente in nome e per conto della Banca popolare di Milano abbiano a sottoscrivere la convenzione stessa in unione alla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

(*Omissis*).

Alle ore 21 essendo gli argomenti posti all'ordine del giorno esauriti e nessuno avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta è tolta.

Il presidente: dott. arch. AMBROGIO GADOLA

Il segretario: avv. FRANCO MATTIOLI

N.26050 di repertorio

Certifico io sottoscritto dott. Nicola Scorza, notaio in Milano, iscritto nel ruolo di questo distretto notarile, che quanto sopra è estratto conforme al verbale di Consiglio di amministrazione in data 20 dicembre 1963, della Banca popolare di Milano, Soc. Coop a r. l., con sede in Milano, piazza Meda n. 4 trascritto sul relativo libro Verbali, debitamente bollato, vidimato e tenuto a norma di legge; libro che mi è stato esibito e che ho restituito previa collazione.

Milano, quindici gennaio millenovecentosessantaquattro

Timbro e firma notaio SCORZA NICOLA FU SALVATORE

Proroga della convenzione con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per la distr buzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Venezie.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Roberto Tremelloni e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, rappresentato dal suo presidente ing. dottor Francesco Ferruccio Smeraldi si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in data 28 dicembre 1939, approvata con regio decreto 22 aprile 1940, n. 453, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Venezie, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943, con convenzione 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e, successivamente prorogata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946, approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 641, rinnovata con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata

con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con il decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960 approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia e Trieste.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto federale accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto federale continuerà a mantenere in Venezia, a proprie spese, un Magazzino centrale compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 10.250 milioni di scorta di valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variata con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto federale.

Art. 5.

L'Istituto federale assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'Istituto federale si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale, come scorta, almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto federale si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle Casse di risparmio federate, dai propri corrispondenti e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Venezia. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto federale si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecendente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola Cassa di risparmio o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori bollati di cui all'art. 4, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Venezia od a quella Intendenza di finanza, su ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto di detti valori e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Venezia al Magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della detta do-

tazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie Casse di risparmio sue partecipanti e filiali, agenzie, succursali, subagenzie delle dette Casse, nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno essere successivamente determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto federale si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,10% fino ad un importo di L. 16.500 milioni;
L. 0,30% sull'importo eccedente L. 16.500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto federale ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Venezia, ad emettere entro i primi 5 giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto federale si obbliga a tener per la gestione del servizio di distribuzione dei valori ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del *conto giudiziale a norma* dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 343.150.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli di Stato 5% intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1964 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie
FRANCESCO FERRUCCIO SMERALDI

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle Casse di risparmio sue partecipanti, delle sue Direzioni compartimentali o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Belluno	Belluno	Sede di Belluno della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Martiri, 41
2	Agordo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 14
3	Auronzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 3
4	Cortina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Italia
5	Feltre	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Palazzo Bonsembiante
6	Pieve di Cadore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Tiziano
7	Santo Stefano Cadore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Venezia, 1-*bis*
8	Bolzano	Bolzano	Cassa di risparío della provincia di Bolzano - Centrale, via Museo, 56
9	Bressanone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Bastioni Maggiori, 8
10	Brunico	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Dante Alighieri
11	Caldaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centro
12	Chiusa	Bolzano	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centro
13	Egna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centro
14	Malles	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centro
15	Meranc	Id.	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, piazza Teatro, 1
16	Monguelfo	Id.	Esattoria consorziale collettoria di Monguelfo
17	Ortisei	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centro
18	Silandro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano
19	Vipiteno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano
20	Gorizia	Gorizia	Cassa di risparmio di Gorizia - Sede centrale, corso Verdi, n. 104
21	Cormons	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Gorizia, piazza Libertà, 2
22	Gradisca	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Gorizia, piazza Unità, 4
23	Padova	Padova	Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, corso Garibaldi, 6
24	Camposampiero	Id.	Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
25	Cittadella	Id.	Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
26	Conselve	Id.	Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
27	Este	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, piazza Maggiore
28	Monselice	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
29	Montagnana	Padova	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
30	Piove di Sacco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Garibaldi
31	Rovigo	Rovigo	Sede della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Mazzini, 11
32	Adria	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, corso del Popolo
33	Badia Polesine	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via degli Estensi, 3
34	Castelmassa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
35	Lendinara	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, piazza Risorgimento
36	Occhiobello	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, piazza ai Caduti
37	Trento	Trento	Cassa di risparmio di Trento e Rovereto - Sede centrale, via Galileo Galilei
38	Arco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, via Mantova, 7
39	Borgo Valsugana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
40	Cavalese	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, via Bronzetti, 273
41	Cembra	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
42	Cles	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, corso Dante
43	Cusiano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
44	Fondo	Trento	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
45	Levico	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
46	Malè	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
47	Mezzolombardo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
48	Pergine	Id.	Esattoria della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
49	Pinzolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
50	Pieve Tesino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
51	Ponte Arche	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
52	Primiero	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
53	Riva	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, via Garibaldi
54	Rovereto	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, piazza Rosmini
55	Tione	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
56	Treviso	Treviso	Sede centrale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza dei Signori
57	Asolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Canova
58	Castelfranco Veneto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, corso XXIX Aprile
59	Conegliano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Mazzini, 14
60	Cornuda	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Matteotti, 12

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
61	Crespano Grappa	Treviso	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via 4 Novembre, 15
62	Follina	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
63	Mogliano Veneto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Duca d'Aosta
64	Montebelluna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Garibaldi
65	Motta Livenza	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Maggiore
66	Oderzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Dante
67	Pieve di Soligo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Balbi Valier
68	Roncade	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
69	Sfresiano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Luciano Rigo. 43
70	Valdobbiadene	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
71	Vittorio Veneto	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
72	Trieste	Trieste	Sede Centrale Cassa risparmio Trieste, via della Cassa di risparmio
73	Grado	Id.	Filiale Cassa risparmio Trieste, corso V. Emanuele
74	Monfalcone	Id.	Filiale Cassa Risparmio Trieste, via IX Giugno, 87
75	Muggia	Id.	Filiale Cassa Risparmio Trieste
76	Udine	Udine	Cassa risparmio Udine, sede via del Monte
77	Cervignano	Udine	Filiale Cassa risparmio Udine via Sauro, 2
78	Cividale	Id.	Filiale Cassa risparmio Udine piazza Diacono, 2
79	Codroipo	Id.	Filiale Cassa risparmio Udine piazza Garibaldi
80	Latisana	Id.	Filiale Cassa risparmio Udine via C. Battisti
81	Maniago	Id.	Filiale Cassa risparmio Udine via Roma
82	Palmanova	Id.	Filiale Cassa risparmio Udine piazza Grande
83	Pordenone	Id.	Filiale Cassa risparmio Udine viale Mazzini
84	Sacile	Id.	Filiale Cassa risparmio Udine piazza Roma
85	San Daniele Friuli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine
86	San Giorgio Nogaro	Id.	Filiale Cassa risparmio Udine, piazza XX Settembre
87	San Vito Tagliamento	Id.	Filiale Cassa risparmio Udine, piazza del Popolo
88	Spilimbergo	Id.	Filiale Cassa risparmio Udine, via Barbacane, 2
89	Tolmezzo	Id.	Filiale Cassa risparmio Udine, piazza XX Settembre
90	Comeglians	Id.	Filiale Banca Friuli, Esattoria
91	Gemona	Id.	Filiale Banca Friuli, piazza Municipio
92	Moggio Udinese	Id.	Filiale Banca Friuli, piazza Municipio
93	Pontebba	Id.	Filiale Banca Friuli, via Roma
94	Tarcento	Id.	Filiale Banca Friuli, via Roma
95	Tarvisio	Id.	Filiale Banca Friuli, via Nazionale
96	Venezia	Venezia	Cassa risparmio Venezia, sede centrale Campo Manin

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
97	Cavarzere	Venezia	Filiale Cassa risparmio Venezia, piazza B di Rorai, 1
98	Chioggia	Id.	Filiale Cassa risparmio Venezia, corso del Popolo, 1227
99	Dolo	Id.	Filiale Cassa risparmio Venezia, corso Matteotti, 1
100	Mestre	Id.	Filiale Cassa risparmio Venezia, piazzetta Matter
101	Mirano	Id.	Filiale Cassa risparmio Venezia, via G Marconi
102	Portogruaro	Id.	Filiale Cassa risparmio Venezia, via Roma
103	San Donà Piave	Id.	Filiale Cassa risparmio Venezia, corso Silvio Trentin
104	Verona	Verona	Sede centrale e Cassa risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, n. 1
105	Caprino	Id.	Filiale Cassa risparmio di Verona Vicenza e Belluno, piazza Vittoria, 1
106	Cologna Veneta	Id.	Filiale Cassa risparmio Verona Vicenza e Belluno, via Nicola e Domenico Cardo, 1
107	Isola della Scala	Id.	Filiale Cassa risparmio Verona Vicenza e Belluno, via Cavour, 5
108	Legnago	Id.	Filiale Cassa risparmio Verona, Vicenza e Belluno, piazza Garibaldi, 15
109	Soave	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Mercato Grani, 1
110	Tregnago	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Vittorio Veneto
111	Villafranca	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Vittorio Emanuele, 196
112	Vicenza	Vicenza	Sede della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via C. Battisti, 10
113	Arzignano	Vicenza	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Marconi
114	Asiago	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via IV Novembre
115	Barbarano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Roma
116	Bassano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Montevecchio
117	Lonigo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi n. 28
118	Noventa Vicentina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 3
119	Marostica	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Mazzini, 55
120	Schio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza IV Novembre
121	Thiene	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 26
122	Valdagno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Italia, 95

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie
FRANCESCO FERRUCCIO SMERALDI

1° *Ufficio registro - Atti privati Roma - Esatte L* 6 611 100 (*lire seimilioniseicentoundicimilacento*) - *Eseguita registrazione al n* 1951, *mod II, addì* 15 *luglio* 1964.

Il cassiere DELL'OLIO — p *Il capo ufficio*: FALLICA

Proroga della convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Liguria.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal Ministro dott. Roberto Tremelloni e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane rappresentato dal suo presidente marchese ing. Giuseppe Della Chiesa, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 466, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata, con modificazioni per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 627, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con il decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con il decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Genova, presso la sede della Cassa di risparmio di Genova, in via Davide Chiossone n. 5, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 3.500 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo articolo 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita dal precedente art. 4.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tenere come scorta fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze, consociate e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Genova o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Genova un prospetto, indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Genova od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Genova al Magazzino compartimentale dell'Istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

L. 1.50% fino ad un importo di L. 8.500 milioni;

L. 0,30% sull'importo eccedente L. 8.500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara, fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Genova, ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga, a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art 14.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzio-

nale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed attualmente ammontante a L. 122.500.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1964 e ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
GIUSEPPE DELLA CHIESA

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali le Casse di risparmio di Genova, La Spezia e Savona si obbligano di provvedere alla distribuzione dei valori bollati.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Ufficio centrale	Genova	Via Macaggi, 19, Cassa di risparmio di Genova
2	Sampierdarena	id.	Piazza V. Veneto, 2, Cassa di risparmio di Genova
3	Genova-Sestri	id.	Via Sestri, 114-*r*, Cassa di risparmio di Genova
4	Genova-Voltri	id.	Via Don Giovanni Verità, 28-*r*, Cassa di risparmio di Genova
5	Genova-Bolzaneto	id.	Via G. B. Custo, 11-*r*, Cassa di risparmio di Genova
6	Genova-Pontedecimo	id.	Via Felice del Canto, 4-*a*, Cassa di risparmio di Genova
7	Genova-Rivarolo	id.	Via G. Jori, 22-*a*, Cassa di risparmio di Genova
8	Genova-Pegli	id.	Via Sabotino, 37-*r*, Cassa di risparmio di Genova
9	Genova-Nervi	id.	Via G. Oberdan, 120 *a*, Cassa di risparmio di Genova
10	Genova-Molassana	id.	Via Molassana, 70-*r*, Cassa di risparmio di Genova
11	Recco	id.	Via IV Novembre, 2-*r*, Cassa di risparmio di Genova
12	S. Margherita Ligure	id.	Via XXV Aprile 1945, 2-*b*, Cassa di risparmio di Genova
13	Chiavari	id.	Piazza Roma, 34-*r*, Cassa di risparmio di Genova

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
14	Sestri Levante	Genova	Corso Colombo 19-*r*, Cassa di risparmio di Genova
15	Rapallo	id.	Via Giustiniani, 9, Cassa di risparmio di Genova
16	Rezzoaglio	id.	Via G. Marconi, 20-*a*, Cassa di risparmio di Genova
17	Busalla	id.	Largo Italia, 11-*r*, Cassa di risparmio di Genova
18	Montoggio	id.	Via Roma, 10-*a*, Cassa di risparmio di Genova
19	Torriglia	id.	Via G. Matteotti, 44, Cassa di risparmio di Genova
20	Campoligure	id.	Piazza Martiri della Benedicta n. 2, Cassa di Risparmio di Genova
21	Arenzano	id.	Via Sauli Pallavicino, 9 Cassa di risparmio di Genova
22	Rovegno	id.	Piazza Valerio Carboni, 110, Cassa di risparmio di Genova
23	Ronco Scrivia	id.	Corso Italia, 36, Cassa di risparmio di Genova
24	Cogoleto	id.	Lungomare S. Maria, 11, Cassa di risparmio di Genova
25	Camogli	id.	Via XX Settembre, 11, Cassa di risparmio di Genova
26	Albenga	Savona	Piazza del Popolo, 26, Cassa di risparmio di Genova
27	Alassio	id.	Via Dante, 114, Cassa di risparmio di Genova
28	Finale Ligure	id.	Via Garibaldi, 3, Cassa di risparmio di Genova
29	Varazze	Savona	Piazza D. Alighieri, 6, Cassa di risparmio di Genova
30	Loano	id.	Via Ghilini, 9, Cassa di risparmio di Genova
31	Pietra Ligure	id.	Piazza Martiri Libertà, 2 -*E*, Cassa di risparmio di Genova
32	Imperia-Oneglia	Imperia	Via G. Berio, 14-*r*, Cassa di risparmio di Genova
33	Imperia-Porto Maurizio	id.	Piazza F.lli Serra, Cassa di risparmio di Genova
34	San Remo	id.	Corso Mombello, 24, Cassa di risparmio di Genova
35	Bordighera	id.	Via V. Emanuele, 170, Cassa di risparmio di Genova
36	Pieve di Teco	id.	Piazza G. Brunengo, Cassa di risparmio di Genova
37	Taggia	id.	Viale Mazzini, 13-*a*, Cassa di risparmio di Genova
38	Ospedaletti	id.	Corso R. Margherita, 27, Cassa di risparmio di Genova
39	Arma di Taggia	id.	Via Paolo Boselli, 21, Cassa di risparmio di Genova
40	S. Bartolomeo del Cervo	id.	Via Aurelia, 49-51-*r*., Cassa di risparmio di Genova
41	Varese Ligure	La Spezia	Via Umberto I n. 1, Cassa di risparmio di Genova
42	Agenzia n. 3 Centrale	Savona	Via A. Aonzo, 31-*r*, Cassa di risparmio di Savona
43	Altare	id.	Via Roma, 13, Cassa di risparmio di Savona

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
44	Cairo Montenotte	Savona	Via A. Colla, 1, Cassa di risparmio di Savona
45	Vado Ligure	id.	Via Aurelia, 23, Cassa di risparmio di Savona
46	Millesimo	id.	Via Trento e Trieste, 31, Cassa di risparmio di Savona
47	La Spezia	La Spezia	Corso Cavour, 86, Cassa di risparmio di La Spezia
48	Brugnato	id.	Via Bertucci, Cassa di risparmio di La Spezia
49	Lerici	id.	Via Garibaldi, 27, Cassa di risparmio di La Spezia
50	Levanto	id.	Via Cairoli, Cassa di risparmio di La Spezia
51	Piana Battolla	id.	Via Provinciale, Cassa di risparmio di La Spezia
52	Sarzana	id.	Via Bertolini, 16, Cassa di risparmio di La Spezia
53	Sesta Godano	id.	Via Roma, Cassa di risparmio di La Spezia
54	Ventimiglia	Imperia	Corso delle Repubbliche n. 6, Istituto Bancario S. Paolo di Torino.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
GIUSEPPE DELLA CHIESA

1° *Ufficio registro - Atti privati Roma - Esatte L.* 2.315.750 (*lire duemilionitrecentoquindicimilasettecentocinquanta*) - *Eseguita registrazione al n.* 1950, *mod. II, addì* 15 *luglio* 1964.

Il cassiere: DELL'OLIO p. *Il capo ufficio*: FALLICA

Proroga della convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Emilia e della Romagna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Roberto Tremelloni e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, rappresentato dal suo presidente pro-tempore marchese ing. Giuseppe della Chiesa, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvata con regio decreto 9 marzo 1942, n. 465, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata, con modificazioni, per un altro biennio cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 634, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948, al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 15 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la con-

venzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Forlì.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Bologna presso la sede della Cassa di risparmio di Bologna, via Farini, n. 22, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire 7.500 milioni la scorta dei valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5), di un ammontare di valori bollati, non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente come scorta nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze, consociate e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Bologna e di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Bologna, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza o dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4 come, quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Bologna od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria e dall'Intendenza di finanza di Bologna al Magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese di custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori bollati per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

L. 2,10% fino ad un importo di L. 11.600 milioni;

L. 0,30% sull'importo eccedente L. 11.600 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara fin da ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Bologna ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dovere istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 264.230.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1964 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
GIUSEPPE DELLA CHIESA

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno della Regione emiliana si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie sedi e dipendenze o di agenzie di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Bologna	Bologna	Filiale Borsa della Cassa di risparmio di Bologna, piazza Nettuno, 3-*B*
2	Bologna	id.	Sede del Monte di Bologna, via Indipendenza 11
3	Baricella	id.	Filiale del Monte di Bologna via Roma, 12
4	Bazzano	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Mazzini, 2-3
5	Budrio	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, piazza Filopanti
6	Castelmaggiore	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Galliera, 13-2
7	Castel S. Pietro Terme	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Cavour, 65
8	Castenaso	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Scipione Nasica, 82
9	Castiglione dei Pepoli	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via G. Pepoli, 2
10	Crevalcore	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Matteotti, 12
11	Imola	id.	Sede della Cassa di risparmio di Imola, via Cavour, 53
12	Loiano	id.	Filiale del Monte di Bologna, via Roma, 20
13	Medicina	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via della Libertà n. 13
14	Molinella	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, piazza del Popolo n. 16
15	Ozzano Emilia	Bologna	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Emilia Levante, 93-2
16	Porretta Terme	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, piazza della Libertà, 21
17	S. Giorgio di Piano	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via della Libertà n. 33
18	S. Giovanni in Persiceto	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, corso Italia, 27
19	S Pietro in Casale	id.	Filiale della Cassa di risparmio del Monte di Bologna, piazza Luigi Calori, 34
20	Savigno	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Roma, 14
21	Vergato	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via G. Marconi, 2
22	Zola Predosa	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Provinciale n. 256
23	Ferrara	Ferrara	Sede della Cassa di risparmio di Ferrara, corso Giovecca n. 108
24	Argenta	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, viale Roiti, 17
25	Bondeno	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza Garibaldi n. 23
26	Cento	id.	Sede della Cassa di risparmio di Cento, corso del Guercino n. 32
27	Codigoro	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, via IV Novembre n. 22
28	Comacchio	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza Folegatti n. 25
29	Copparo	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza Libertà 27

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
30	Migliarino	Ferrara	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza Repubblica n. 31
31	Portomaggiore	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, corso V. Emanuele n. 9
32	Forlì	Forlì	Sezione di credito su pegno della Cassa di risparmio di Forlì, via Giorgina Saffi, 8
33	Bellaria	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via P. Guidi, 40
34	Cattolica	id	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, viale Mancini, 7
35	Cesena	id.	Sede della Cassa di risparmio di Cesena, piazza Pia, 2
36	Civitella di Romagna	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, piazza Fratti, 3
37	Forlimpoli	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, piazza A. Saffi, 3
38	Mendola	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, piazza Orsini, 4
39	Modigliana	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, corso Garibaldi, 25
40	Morciano	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via Bucci, 1
41	Riccione	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, viale Ceccarini 80
42	Rimini	id.	Agenzia di Città della Cassa di risparmio di Rimini, corso d'Augusto, 62
43	Rocca S. Casciano	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via 4 Novembre, 2
44	S. Pietro in Bagno	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via Garibaldi, 34
45	Santarcangelo di Romagna	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, piazza Ganganelli n. 10
46	Santa Sofia	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via G. Marconi, 3
47	Savignano sul Rubicone	Forlì	Filiale della Cassa di risparmio di Cesena, corso Perticari, 27
48	Modena	Modena	Sezione Pegni della Cassa di risparmio di Modena, via Rismondo, 50
49	Carpi	id.	Sede della Cassa di Risparmio di Carpi, via Berengario, 3
50	Castelfranco Emilia	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, via Cappi, 3
51	Finale Emilia	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Mirandola, corso Matteotti n 11
52	Mirandola	id.	Sezione Pegni della Cassa di risparmio di Mirandola, galleria del Popolo
53	Pavullo nel Frignano	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, via Giardini
54	San Felice sul Panaro	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Mirandola, via Mazzini, 34
55	Sassuolo	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, piazza Martiri Partigiani, 1
56	Vignola	id.	Sede della Cassa di risparmio di Vignola, viale Mazzini, 1
57	Parma	Parma	Sede della Cassa di risparmio di Parma, piazza Garibaldi, 9
58	Bardi	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza Vittoria, 1
59	Bedonia	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza G. Battisti n. 18
60	Borgo Val di Taro	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Nazionale, 27
61	Busseto	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Roma, 115
62	Collecchio	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, viale Libertà, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
63	Colorno	Parma	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Cavour, 12
64	Fidenza	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Gramsci, 41
65	Fontanellato	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Marconi, 8
66	Fornovo Taro	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via 24 Maggio, 5
67	Langhirano	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via O. Ferrari, 9
68	Salsomaggiore	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, viale Romagnosi n. 8
69	S. Secondo Parmense	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Garibaldi, 47
70	Sissa	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via al Teatro, 2
71	Soragna	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza Garibaldi, 8
72	Zibello	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Provinciale, 34
73	Piacenza	Piacenza	Sede della Cassa di risparmio di Piacenza, via C. Poggiali n. 18
74	Agazzano	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Macallè
75	Bettola	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza C. Colombo, 5-*A*
76	Bobbio	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza S. Francesco, 1
77	Carpaneto	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via della Vittoria, 2
78	Castel S. Giovanni	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Matteotti n. 102
79	Cortemaggiore	Piacenza	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Cavour
80	Fiorenzuola d'Arda	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Garibaldi numero 120
81	Lugagnano Val d'Arda	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Castellana
82	Monticelli d'Ongina	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Martiri Libertà, 37
83	Pianello Valtidone	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Roma, 39-*B*
84	Ponte Dell'Olio	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via V. Veneto, 72
85	Ravenna	Ravenna	Sede della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza Garibaldi, 5
86	Alfonsine	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, corso Matteotti n. 61
87	Bagnacavallo	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza Libertà n. 36-37
88	Brisighella	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Roma, 2
89	Cervia	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza Garibaldi n. 18
90	Conselice	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Garibaldi, 2
91	Faenza	id.	Sede del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, corso Garibaldi, 1
92	Fusignano	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, corso Emaldi, 79
93	Lavezzola	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Provinciale Bastia, 135

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
94	Lugo	Ravenna	Sede della Cassa di risparmio di Lugo, piazza Baracca, 24
95	Massalombarda	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via V. Veneto, 53
96	Russi	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Farini, 56
97	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Sede della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Toschi n. 7 e via Vezzani, 3
98	Boretto	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Pietro Saccani, 1
99	Castelnuovo Monti	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Roma n. 117
100	Correggio	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, corso Mazzini, 34
101	Guastalla	id.	Filiale della Cassa di risparmio Reggio Emilia, via Gonzaga n. 21
102	Montecchio Emilia	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, piazza Caduti
103	Novellara	id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, piazza Unità d'Italia, 26
104	Rolo	id	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Roma n 1

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente
dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
GIUSEPPE DELLA CHIESA

1° *Ufficio registro - Atti privati Roma - Esatte L.* 5.181.100 (*lire cinquemilionicentottantunomilacento*) *- Eseguita registrazione al n.* 1953, *mod. II, addì* 15 *luglio* 1964.

Il cassiere: DELL'OLIO — *p. Il capo ufficio*: FALLICA

Proroga della convenzione col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Toscana e nell'Umbria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Roberto Tremelloni e il Monte dei Paschi di Siena rappresentato dal suo direttore generale (provveditore) dott. Aurelio Gandini si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e il Monte dei Paschi di Siena in data 20 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, con la quale fu affidato al detto Monte il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, e sostituita, ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1946, per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 599, rinnovata con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950, con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 con la convenzione del 17 marzo 1954 approvata con decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento

ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Monte dei Paschi di Siena di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Monte dei Paschi di Siena continuerà a mantenere a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 10.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

Il Monte dei Paschi di Siena assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in danaro al termine della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Monte dei Paschi di Siena a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener fermo, come scorta, costantemente nel Magazzino compartimentale almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Monte non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Monte dei Paschi si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di Tesoreria provinciale di Siena o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori bollati di cui sopra, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati al Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Siena od a quella Intendenza di finanza su ordinazione del Monte dei Paschi, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Siena al Magazzino compartimentale dell'Istituto, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle pro-

prie dipendenze (filiali, agenzie, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra la Amministrazione delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Monte dei Paschi di Siena intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Monte dei Paschi di Siena contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete allo Istituto la seguente provvigione:

L. 2,40% fino ad un importo di L. 11.600 milioni;

L. 0,30% sull'importo eccedente L. 11.600 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Monte dei Paschi ed alle sue dipendenze, corrispondenti e rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Monte dei Paschi di Siena deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Monte dei Paschi dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Siena ad emettere, entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Monte dei Paschi è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Monte dei Paschi si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

Il Monte dei Paschi si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale dello Istituto come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Monte dei Paschi di Siena a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 333.500.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1964 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Direttore generale (provveditore) del Monte dei paschi di Siena
AURELIO GANDINI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Aulla	Massa Carrara	Banca Toscana
2	Bagnone	id.	Banca Toscana
3	Carrara	id.	Via Loris Giorgi, 1-D
4	Fivizzano	id.	Banca Toscana
5	Marina di Carrara	id.	Banca Toscana
6	Massa	id.	Piazza Aranci, 9
7	Pontremoli	id.	Piazza della Repubblica, 1-2-A
8	Villafranca Lunigiana	id.	Banca Toscana
9	Arezzo	Arezzo	Piazza Risorgimento, 1-3
10	Bucine	id.	Via Roma, 13
11	Castiglion Fiorentino	id.	Corso Italia, 23
12	Cortona	id.	Via Nazionale, 42
13	Foiano della Chiana	id.	Piazza Fra Benedetto, 6-7
14	Monte San Savino	id.	Corso S. Gallo, 99
15	Montevarchi	id.	Via Roma, 54
16	Pieve S. Stefano	id.	Via del Cerbaio
17	Ponte a Poppi	id.	Via Roma, 83-85-87
18	Pratovecchio	id.	Banca Toscana
19	S. Giovanni Valdarno	id.	Corso Italia, 151
20	Sansepolcro	id.	Piazza Torre di Berta, 118
21	Soci	id.	Piazza Garibaldi, 38-39
22	Terranuova Bracciolini	id.	Piazza della Repubblica
23	Barberino di Mugello	Firenze	Banca Toscana
24	Borgo S. Lorenzo	id.	Corso Matteotti, 68
25	Campi Bisenzio	id.	Banca Toscana
26	Castelfiorentino	id.	Piazza Cavour, 15-r.
27	Certaldo	Firenze	Via XX Settembre, 1-3
28	Dicomano	id.	Piazza Buonamici, 11
29	Empoli	id.	Piazza della Vittoria, 32-33
30	Figline Valdarno	id.	Piazza B. Bianchi, 1
31	Firenze	id.	Via dei Pecori, 8
32	Firenze (Ag. Rifredi)	id.	P.azza Dalmazia, 41-42-r.
33	Fucecchio	id.	Piazza Montanelli
34	Greve in Chianti	id.	Piazza Santa Croce, 7
35	Mercatale di Vernio	id.	Via Bologna, 96
36	Poggio a Caiano	id.	Banca Toscana
37	Pontassieve	id.	Via L. Gori, 29
38	Prato	id.	Via Ricasoli, 17
39	S. Casciano Val di Pesa	id.	Via Macchiavelli, 19
40	Sesto Fiorentino	id.	Via Corsi Salviati, 4
41	Signa	id.	Piazza Felice Cavallotti, 8
42	Cateldelpiano	Grosseto	Piazza Garibaldi, 5
43	Castiglion della Pescaia	id.	Via Vittorio Veneto, 16
44	Follonica	id.	Via Roma, 8-10
45	Gavorrano	id.	Via G. Matteotti, 6
46	Grosseto	id.	Via A. Saffi, 1
47	Manciano	id.	Via Marsala, 23
48	Massa Marittima	id.	Via della Libertà, 43
49	Montieri	id.	Via Roma, 32
50	Orbetello	id.	Corso Italia, 70-72
51	Pitigliano	id.	Piazza della Repubblica, 32
52	Porto S. Stefano	id.	Via XX Settembre
53	Roccalbegna	id.	Via Garibaldi, 12
54	Roccastrada	id.	Via Roma, 45
55	Santafiora	id.	Piazza Garibaldi, 24
56	Scansano	id.	Banca Toscana
57	Castagneto Carducci	Livorno	Via Vittorio Emanuele II, 2
58	Cecina	id.	Corso G. Matteotti, 143

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
59	Collesalvetti	Livorno	Piazza della Repubblica, 6
60	Livorno	id.	Via Cairoli, 41-47
61	Piombino	id.	Corso Italia, 77
62	Portoferraio	id.	Via Garibaldi, 2-4
63	Rosignano Marittimo	id.	Via A. Gramsci, 1
64	Venturina	id.	Via Aurelia, 16
65	Barga	Lucca	Via del Borgo, 24
66	Borgo a Mozzano	id.	Banca Toscana
67	Camaiore	id.	Via Vittorio Emanuele, 134
68	Castelnuovo Garfagnana	id.	Via delle Fontane, 1
69	Fornoli (Bagni di Lucca)	id.	Via Nazionale, 19 *B*
70	Forte dei Marmi	id.	Via G. Carducci, 5-*A*
71	Gallicano Garfagnana	id.	Banca Toscana
72	Lucca	id.	Via Roma, 20
73	Massarosa	id.	Via Roma, 63
74	Pietrasanta	id.	Viale G Mazzini, 3
75	Querceta	id.	Piazza Matteotti, 1
76	Seravezza	id.	Piazza Mazzini, 9
77	Viareggio	id.	Via Garibaldi, 47
78	Bastia Umbra	Perugia	Piazza Cavour, 18
79	Cascia	id.	Banca popolare di Spoleto
80	Castiglion del Lago	id.	Via G. Matteotti, 53
81	Città della Pieve	id.	Piazza del Plebiscito, 3-4
82	Città di Castello	id.	Corso Cavour, 8
83	Foligno	id.	Via Cavour, 15-*E*
84	Gualdo Tadino	id.	Cassa di Risparmio di Perugia
85	Gubbio	id.	Via della Repubblica, 6
86	Magione	id.	Via XX Settembre, 5
87	Marsciano	id.	Via XX Settembre, 3
88	Norcia	id.	Banca popolare di Spoleto
89	Panicale	id.	Via G. Ceppari, 11
90	Passignano sul Trasimeno	Perugia	Via Trento e Trieste, 3
91	Perugia	id.	Via Baglioni, 24
92	S. Maria degli Angeli	id.	Via G. Becchetti, 8
93	Spoleto	id.	Largo della Nazione, 2
94	Todi	id.	Via Cavour, 63
95	Umbertide	id.	Piazza Mazzini, 8-14
96	Calci	Pisa	Via Gramsci, 19-21
97	Casciana Terme	id.	Piazza Garibaldi, 27
98	Cascina	id.	Corso Matteotti, 43
99	Lari	id.	Banca Toscana
100	Navacchio	id.	Largo Pietro Gori
101	Peccioli	id.	Banca Toscana
102	Pisa	id.	Lungarno Pacinotti, 1
103	Pomarance	id.	Via Antonio Gramsci, 2
104	Pontedera	id.	Via della Misericordia, 90
105	S. Giuliano Terme	id.	Piazza della Repubblica, 16
106	S. Miniato	id.	Via dei Ridolfi, 2
107	S. Romano	id.	Via A. Gramsci, 10
108	S. Croce sull'Arno	id.	Banca Toscana
109	Volterra	id.	Via Falconcini, 1
110	Borgo a Buggiano	Pistoia	Via Indipendenza, 92
111	Cutigliano	id.	Piazza Municipio
112	Lamporecchio	id.	Piazza Berni, 23-25
113	Monsummano	id.	Banca Toscana
114	Montecatini Terme	id.	Viale G. Verdi, 52
115	Pescia	id.	Piazza Mazzini, 39
116	Pistoia	id.	Piazza del Duomo, 3
117	S. Marcello Pistoiese	id.	Banca Toscana
118	Abbadia S. Salvatore	Siena	Via G. Matteotti, 10
119	Asciano	id.	Corso Matteotti, 6 *a*
120	Buonconvento	id.	Piazza Matteotti, 19

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
121	Chianciano Terme	Siena	Via Dante, 11
122	Chiusi	id.	Piazza XX Settembre, 5
123	Colle Val d'Elsa	id.	Piazza Arnolfo di Cambio, 8
124	Montalcino	id.	Via G. Matteotti, 47
125	Montepulciano	id.	Via Roma, 6
126	Poggibonsi	id.	Via della Repubblica, 16
127	Radicondoli	id.	Via T. Gazzei, 8
128	Rapolano Terme	id.	Piazza Garibaldi
129	S. Gimignano	id.	Piazza Cisterna
130	S. Quirico d'Orcia	id.	Piazza Dante Alighieri, 63
131	Sarteano	id.	Piazza 24 Giugno
132	Siena	id.	Piazza Salimbeni, 3
133	Sinalunga	id.	Piazza Garibaldi, 6
134	Torrita	id.	Via Adua, 3
135	Acquasparta	Terni	Corso Umberto I, 10
136	Amelia	id.	Via della Repubblica, 89
137	Fabro Stazione	id.	Via Nazionale
138	Narni	id.	Banco di Santo Spirito
139	Orvieto	id.	Via Garibaldi, 18
140	Terni	id.	Corso Tacito, 38-40-42

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena
AURELIO GANDINI

1° *Ufficio registro - Atti privati Roma - Esatte L.* 6.391.100 *(lire seimilionitrecentonovantunomilacento) - Eseguita registrazione al n.* 1957, *mod. II, addì* 15 *luglio* 1964.

Il cassiere: DELL'OLIO p. *Il capo ufficio*: FALLICA

Proroga della Convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Marche.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro, dott. Roberto Tremelloni e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente pro-tempore marchese ing. Giuseppe Della Chiesa, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in data 26 marzo 1953, approvata con il decreto ministeriale 14 aprile 1953, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Marche dal 14 aprile 1953 al 31 dicembre 1955, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata col decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di continuare ad

effettuare il servizio di distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane continuerà a mantenere, a proprie spese, un Magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la sede della Cassa di risparmio di Ancona quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire 1.700.000.000 la scorta di valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in danaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre della detta dotazione, per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nel predetto Magazzino come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Ancona. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Ancona, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale di Ancona della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come quello del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria di Ancona o a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Ancona al Magazzino centrale dell'Istituto predetto, come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia o conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati, dal Magazzino centrale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti e di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* della presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che debbono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,70% fino ad un importo di L. 3000 milioni;

L. 0,30% sull'importo eccedente L. 3000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione di valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali l'Istituto di credito delle Casse di risparmio Italiane dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Ancona ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione o presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino centrale dello Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino centrale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 68 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1964 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
GIUSEPPE DELLA CHIESA

ALLEGATO 4
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Ancona	Ancona	Cassa di risparmio Anconitana, corso Stamira, 61
2	Arcevia	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, corso Mazzini
3	Cupramontana	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, via Marianna Ferranti, 99
4	Fabriano	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, piazza Garibaldi, 4
5	Jesi	Id.	Cassa di risparmio di Jesi, piazza Don Minzoni, 5
6	Loreto	Id.	Cassa di risparmio di Loreto, piazza G. Leopardi, 1
7	Numana	Id.	Cassa di risparmio Anconitana, via Matteotti, 4
8	Osimo	Id.	Cassa di risparmio Anconitana, piazza Anton Maria Gallo
9	Sassoferrato	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, via Cesare Battisti
10	Senigallia	Id.	Cassa di risparmio, di Jesi, corso 2 Giugno, 4
11	Amandola	Ascoli Piceno	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, viale Indipendenza, 73
12	Ascoli Piceno	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, corso Mazzini, 190
13	Fermo	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, via Don Ernesto Ricci, 1
14	Montegiorgio	Ascoli Piceno	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso Italia, 38
15	Montegranaro	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, piazza Mazzini, 20
16	Offida	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, piazza Vittorio Emanuele, 5
17	Pedaso	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, corso Mazzini, 49
18	Porto San Giorgio	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, viale Buozzi, 1
19	Ripatransone	Id.	Cassa rurale artigiana di Ripatransone, corso Vittorio Emanuele, 90 (corrispondente)
20	S. B. del Tronto	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, corso Mazzini, 45
21	S. Elpidio a Mare	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, corso Baccio, 32
22	Camerino	Macerata	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, via Farino Favarino, 1
23	Cingoli	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, piazza Garibaldi
24	Civitanova Marche	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso Umberto, 30
25	Corridonia	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, piazza Col del Rosso
26	Macerata	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso della Repubblica, 1
27	Matelica	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso Vittorio Emanuele, 43
28	Recanati	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso Persiani, 11

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
29	San Ginesio	Macerata	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, piazza Alber. Gentili, 19
30	San Severino Marche	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, piazza del Popolo
31	Tolentino	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, via della Pace, 6
32	Cagli	Pesaro	Cassa di risparmio di Pesaro, piazza Matteotti, 21
33	Fano	Id.	Cassa di risparmio di Fano, piazza Duomo, 2
34	Fermignano	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Martiri della Libertà, 34
35	Fossombrone	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Garibaldi, 64
36	Macerata Feltria	Id.	Banca popolare cooperativa di Macerata Feltria, via Antimi (corrispondente)
37	Novafeltria	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Garibaldi, 4
38	Pergola	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, corso Matteotti, 49
39	Pesaro	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, corso XI Settembre, 22
40	Urbino	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Vittorio Veneto, 47

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
GIUSEPPE DELLA CHIESA

1° *Ufficio Registro - Atti privati Roma - Esatte L.* 1.654.510 (*lire unmilioneseicentocinquantaquattromilacinquecentodieci*) - *Eseguita registrazione al n.* 1954 *Mod. II - Addì* 15 *luglio* 1964.

Il cassiere: DELL'OLIO p. *Il capo ufficio*: FALLICA

Proroga della convenzione col Banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Lazio.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Roberto Tremelloni ed il Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente marchese Giovanni Battista Sacchetti si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze ed il Banco di Santo Spirito di Roma in data 28 dicembre 1939, approvata col regio decreto 16 maggio 1940, n. 536, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio, per un biennio dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1941, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943 con convenzione del 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 317, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata per un altro biennio dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 609, rinnovata con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione

20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Santo Spirito di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Santo Spirito accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Banco di Santo Spirito continuerà a mantenere in Roma, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 7.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Santo Spirito assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Santo Spirito a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni e in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, il Banco di Santo Spirito, si obbliga a trasmettere, entro il 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti, rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come pure la spesa relativa al trasporto dei valori bollati dal Deposito generale dei valori bollati in Roma al detto Magazzino compartimentale su ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Banco di Santo Spirito.

Sono del pari a carico del Banco di Santo Spirito le spese di gestione del Magazzino compartimentale comprese quelle per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori dal Magazzino compartimentale.

Art. 10.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agen-

zie), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essi deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Santo Spirito contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete al Banco la seguente provvigione:

di L. 1,90% fino ad un importo di L. 13.000 milioni;

di L. 0,30% sull'importo eccedente L. 13.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Santo Spirito ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che il Banco di Santo Spirito deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali il Banco di Santo Spirito dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Roma ad emettere, entro i primi cinque giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Santo Spirito è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Santo Spirito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante complessivamente a L. 234.750.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1964 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente del Banco di Santo Spirito
GIOVANNI BATTISTA SACCHETTI

ALLEGATO A
(Art. 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali il Banco di Santo Spirito si obbliga di provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Roma	Roma	Via Fontanella Borghese, 44 - Sede di Roma
2	Roma	Id.	Via Piave, 94 - Agenzia di città
3	Roma	Id.	Via Casilina, 356 - Agenzia di città
4	Roma	Id.	Largo Magnagrecia, 16 - Agenzia di città
5	Roma	Id.	Via Amendola, 20 - Agenzia di città
6	Roma	Id.	Via Tiburtina, 81 - Agenzia di città
7	Roma	Id.	Piazza Mazzini, 5 - Agenzia di città
8	Roma	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 50 - Agenzia di città
9	Roma	Id.	Lido di Roma, viale della Marina, 16 - Agenzia di Città
10	Roma	Id.	Via Flaminia, 413 - Agenzia di città
11	Roma	Id.	Viale Aventino, 51 - Agenzia di città
12	Roma	Id.	Via delle Fornaci, 4 - Agenzia di città
13	Roma	Id.	Viale XXI Aprile, 52 Agenzia di città
14	Roma	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 96 - Agenzia di città
15	Roma	Id.	Viale America, 109, EUR - Agenzia di città
16	Albano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
17	Anzio	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
18	Arsoli	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
19	Bracciano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
20	Campagnano	Roma	Banco di Santo Spirito - Filiale
21	Castelgandolfo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
22	Cave	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
23	Cerveteri	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
24	Civitavecchia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
25	Colleferro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
26	Frascati	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
27	Genazzano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
28	Genzano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
29	Guidonia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
30	Manziana	Id	Banco di Santo Spirito - Filiale
31	Montecompatri	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
32	Monterotondo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
33	Morlupo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
34	Nazzano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
35	Nettuno	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
36	Olevano Romano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
37	Palestrina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
38	Palombara Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
39	Santa Marinella	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
40	San Vito Romano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
41	Segni	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
42	Subiaco	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
43	Tivoli	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
44	Tolfa	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
45	Valmontone	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
46	Velletri	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
47	Marino	Id.	Banca di Marino - Marino (corrispondente)
48	Alatri	Frosinone	Banco di Santo Spirito - Filiale
49	Anagni	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
50	Arce	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
51	Arpino	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
52	Atina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
53	Cassino	Frosinone	Banco di Santo Spirito Filiale
54	Ceccano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
55	Ceprano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
56	Ferentino	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
57	Fiuggi	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
58	Frosinone	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
59	Paliano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
60	Pontecorvo	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
61	Roccasecca	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
62	Sora	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
63	Supino	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
64	Veroli	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
65	Aprilia	Latina	Banco di Santo Spirito Filiale
66	Cisterna	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
67	Cori	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
68	Fondi	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
69	Formia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
70	Gaeta	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
71	Latina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
72	Minturno-Scauri	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
73	Ponza	Id.	Rispoli Biagio (corrispondente)
74	Priverno	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
75	Sezze	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
76	Terracina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
77	Amatrice	Rieti	Banca Federale di Amatrice (corrispondente)
78	Borbona	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
79	Borgorose	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
80	Cittaducale	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
81	Collevecchio	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
82	Fara Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
83	Leonessa	Id.	Banca Federale di Amatrice (corrispondente)
84	Magliano Sabina	Rieti	Banco di Santo Spirito - Filiale
85	Poggio Mirteto	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
86	Poggio Moiano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
87	Rieti	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
88	Acquapendente	Viterbo	Banco di Santo Spirito - Filiale
89	Canino di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
90	Civitacastellana	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
91	Gallese	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
92	Grotte di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
93	Ischia di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
94	Montalto di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
95	Montefiascone	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
96	Monteromano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
97	Nepi	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
98	Oriolo Romano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
99	Orte	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
100	Ronciglione	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
101	Soriano nel Cimino	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
102	Tarquinia	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
103	Tuscania	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
104	Valentano	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
105	Vetralla	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
106	Vignanello	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
107	Viterbo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente del Banco di Santo Spirito
Marchese G BATTISTA SACCHETTI

1° *Ufficio Registro - Atti privati Roma - Esatte L* 5 291 100 *(lire cinquemilioni duecentonovantunomilacento) - Eseguita registrazione al n* 1956 *Mod II - Addì* 15 *luglio* 1964.

Il cassiere: DELL'OLIO

p *Il capo ufficio:* FALLICA

Proroga della convenzione con il Banco di Sardegna (già Istituto di credito agrario per la Sardegna) per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Sardegna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Roberto Tremelloni, ed il Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, rappresentato dal suo presidente, dott. Vittorio Bozzo si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna in data 19 ottobre 1949, approvata con la legge 6 marzo 1950, n. 154, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Sardegna dal 1° giugno 1950 al 31 dicembre 1950, e prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata con modificazioni per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954 approvata col decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata con il Banco di Sardegna, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Sardegna di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Cagliari, Sassari e Nuoro.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Sardegna accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Banco di Sardegna continuerà a mantenere, a proprie spese, un Magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Sassari ed un Magazzino ausiliario presso la sede di Cagliari, quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 900.000.000 la scorta di valori bollati di cui i Magazzini suddetti sono stati già dotati.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dal Banco.

Art. 5.

Il Banco assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Sardegna a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Banco si obbliga a tenere fermo costantemente nei predetti Magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dalle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dalle medesime effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di Tesoreria provinciale di Sassari e di Cagliari o presso la Tesoreria regionale. All'ordinazione devono essere allegate le relative quietanze.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentan-

za, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale di Sassari ed in quello ausiliario di Cagliari della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come quelle del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alle stazioni ferroviarie di Sassari e di Cagliari o a quelle Intendenze di finanza su ordinazione del Banco di Sardegna, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalle predette stazioni ferroviarie e Intendenza di finanza ai Magazzini centrale ed ausiliario predetti, come le spese di gestione di essi, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai Magazzini centrale ed ausiliario sono, invece, a carico del Banco.

Art. 10.

Il Banco si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che debbono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Sardegna contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

lire 3,50% fino ad un importo di L. 1.400 milioni;

lire 0,30% sull'importo eccedente i 1.400 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Sardegna ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Banco deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali il Banco di Sardegna dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori, il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Sassari ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino centrale ed ausiliario del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo tanto presso i Magazzini centrale ed ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Sardegna a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e dal cessato Istituto di credito agrario della Sardegna e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso e dal cessato Istituto di credito agrario per la Sardegna ed ammontante a L. 33.600.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4. L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Banco.

Art. 15.

L'Amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito al Banco di Sardegna degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli Uffici del registro di Sardegna, i quali a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive proroghe, il Banco dovrà restituire, in buone condizioni d'uso gli armadi stessi, o in mancanza corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio. La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese del Banco.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1964 ed ha durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente del Banco di Sardegna
VITTORIO BOZZO

ALLEGATO A
(Art. 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali il Banco di Sardegna si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Ales	Cagliari	Corso Umberto, 52
2	Cagliari	Id.	Via Torino, 26
3	Carbonia	Id.	Piazza Matteotti
4	Ghilarza	Id.	Ufficio di corrispondenza
5	Iglesias	Id.	Piazza Q. Sella
6	Oristano	Id.	Corso Garibaldi, 22
7	Sanluri	Id.	Piazza Castello, 1
8	Mandas	Id.	Ufficio di corrispondenza
9	Bosa	Nuoro	Via La Passeggiata, 10
10	Cuglieri	Id.	Via Umberto I
11	Isili	Id.	Via Costituzione
12	Lanusei	Id.	Via Roma, 15
13	Macomer	Id.	Corso Umberto, 63
14	Nuoro	Id.	Corso Garibaldi, 70
15	Siniscola	Id.	Piazza S Giovanni, 2
16	Sorgono	Id.	Ufficio di corrispondenza
17	Alghero	Sassari	Via San Francesco, 19
18	Bono	Id.	Ufficio di corrispondenza
19	Nulvi	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 12
20	Olbia	Id.	Corso Umberto
21	Ozieri	Id.	Via Regina Margherita
22	Pattada	Id.	Corso Vittorio Emanuele
23	Sassari	Id.	Viale Umberto, 36
24	Tempio	Id.	Via Mazzini
25	Thiesi	Id.	Via Umberto I

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente del Banco di Sardegna
VITTORIO BOZZO

1° *Ufficio Registro - Atti privati Roma - Esatte* L. 1.015.130 (*lire unmilionequindicimilacentotrenta*) - *Eseguita registrazione al n.* 1958 *Mod. II - Addì* 15 *luglio* 1964.

Il cassiere: DELL'OLIO   p. *Il capo ufficio*: FALLICA

Convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Abruzzo.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Roberto Tremelloni e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente pro-tempore marchese ing. Giuseppe Della Chiesa, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in data 20 febbraio 1956, approvata con il decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Abruzzo dal 21 febbraio 1956 al 31 dicembre 1957, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 con la convenzione 19 maggio 1960 approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro, giusta le norme vigenti.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane continuerà a mantenere a proprie spese un Magazzino centrale di distribuizone dei valori bollati presso la sede della Cassa di risparmio dell'Aquila quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 1.500 milioni di scorta di valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in danaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener termo costantemente nel predetto Magazzino come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati con apposito elenco, firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga di effettuare almeno ogni quindici giorni, ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti, in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale dell'Aquila.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese, all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Ancona, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 e fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale dell'Aquila della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori

bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato, o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria dell'Aquila o a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati, dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza dell'Aquila a Magazzino centrale dell'Istituto predetto, come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori bollati e stampati dal Magazzino centrale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze, nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*, una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che debbono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza, che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 3,25% fino ad un importo di L. 2.000 milioni;

L. 0,30% sull'importo eccedente L. 2.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori dei valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori, il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza dell'Aquila ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino centrale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino generale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale, a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a lire L. 51.275.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

L'Amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli Uffici del registro dell'Abruzzo, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o dell'eventuale successiva proroga, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, dovrà restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio.

La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1964 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente dell'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane
GIUSEPPE DELLA CHIESA

ALLEGATO *A*
(art. 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	L'Aquila	L'Aquila	Sede centrale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Sallustio, 10
2	Avezzano	Id.	Succursale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Corradini, 73
3	Capestrano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Nazionale
4	Carsoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rieti
5	Castel di Sangro	Id.	Banca popolare di Castel di Sangro, corso Umberto, 43-45
6	Magliano dei Marzi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Cigolana
7	Montereale	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Savoia
8	Ofena	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Nazionale
9	Pescina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, piazza Mazzarino
10	Pratola Peligna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila
11	San Demetrio nei Vestini	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Nazionale, 63, 65, 67
12	Scanno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Abrami, 17
13	Sulmona	Id.	Succursale della Cassa di risparmio dell'Aquila, corso Ovidio
14	Tagliacozzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, viale Duca degli Abruzzi, 2
15	Trasacco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, piazza Umberto I
16	Chieti	Chieti	Sede centrale della Cassa di risparmio di Chieti, piazza Martiri Libertà, 1
17	Atessa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Chieti, corso Vittorio Emanuele, 14

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
18	Casoli	Chieti	Filiale della Cassa di risparmio di Chieti
19	Celenza sul Trigno	Id.	Corrispondente
20	Francavilla al Mare	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Chieti, via Adriatica
21	Guardiagrele	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Chieti, piazza Santa Maria Maggiore
22	Lama dei Peligni	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Chieti
23	Lanciano	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Chieti, via V. Veneto
24	Orsogna	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Chieti, piazza del Mercato, 43-44
25	Ortona a Mare	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Chieti, corso Matteotti
26	Torricella Peligna	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Chieti
27	Vasto	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Chieti, via Cavour, 28
28	Villa Santa Maria	Id.	Agenzia del Banco di Napoli
29	Pescara	Pescara	Sede centrale della Cassa di risparmio di Pescara, corso V Emanuele, 104
30	Alanno	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, corso Alighieri, 96
31	Caramanico Terme	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, largo Vittorio Emanuele III, 112
32	Catignano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, via Madonna delle Grazie
33	Cepagatti	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, largo San Rocco, 2
34	Collecorvino	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, via A. Diaz n. 42
35	Farindola	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara
36	Loreto Aprutino	Pescara	Succursale della Cassa di risparmio di Pescara, via Vittorio Veneto
37	Manoppello	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, corso Santarelle
38	Moscufo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, via Castello
39	Penne	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Pescara, piazza Luca da Penne
40	Pianella	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, piazza Garibaldi, 10
41	Picciano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, via Vittorio Emanuele
42	Popoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, via Gramsci
43	San Valentino Abruzzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, corso Vittorio Emanuele, 38
44	Scafa	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, via Nazionale, 146
45	Tocco Casauria	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, corso Garibaldi
46	Torre dei Passeri	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, piazza San Rocco, 6
47	Teramo	Teramo	Sede centrale della Cassa di risparmio di Teramo, corso San Giorgio, 78
48	Alba Adriatica	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, via Roma, 18
49	Arsita	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Teramo
50	Atri	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Teramo, via Ferrante, 6
51	Vellante	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, corso Gualtieri, 8
52	Bisenti	Id.	Agenzia della Banca popolare di Teramo, piazza Vittorio Emanuele, 8

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
53	Campli	Teramo	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, corso Umberto, 94
54	Castelli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, piazza Roma
55	Castilenti	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, via Duca degli Abruzzi, 7
56	Giulianova	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, corso Garibaldi, 5
57	Martinsicuro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, via Adriatica, 111
58	Montorio al Vomano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, corso Valentini, 30
59	Mosciano Sant'Angelo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
60	Nereto	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Teramo, piazza Umberto I
61	Notaresco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
62	Pineto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, Statale Adriatica, 10
63	Roseto d'Abruzzi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, via Nazionale
64	S. Egidio alla Vibrata	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, corso Adriatico, 65
65	Sant'Onofrio (Campli)	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
66	Silvi Marina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, Statale Adriatica, 76

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
GIUSEPPE DELLA CHIESA

1° *Ufficio registro - Atti privati Roma - Esatte L.* 1.213.510 (*lire unmilioneduecentotredicimilacinquecentodieci*) - *Eseguita registrazione al n.* 1955 *Mod. II Addì* 15 *luglio* 1964.

Il cassiere: DELL'OLIO p. *Il capo ufficio*: FALLICA

Rinnovo della convenzione con il Banco di Napoli per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e del Molise.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Roberto Tremelloni ed il Banco di Napoli rappresentato dal suo direttore di sede prof. Ferdinando Ventriglia e dal suo f.f. direttore di sede dottor Roberto Ragaini, entrambi al presente atto autorizzati come da delega sub *B*), si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Napoli in data 10 dicembre 1954, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Campania e nel Molise dall'11 dicembre 1954 al 31 dicembre 1955 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, con la convenzione 28 febbraio 1958, approvata col decreto ministeriale 1° marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 3 maggio 1958, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, con la convenzione 30 maggio 1962, approvata con decreto ministeriale 6 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 228 del 10 settembre 1962, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, alle condizioni che seguono:

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Napoli di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Napoli accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Per l'espletamento del servizio stesso il Banco di Napoli potrà avvalersi anche di personale specificatamente assunto per i compiti relativi e per la durata massima della convenzione, con rapporto regolato dalle norme sull'impiego privato.

Art. 4.

Il Banco di Napoli continuerà a mantenere in Napoli, presso la propria sede, a proprie spese, il Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi. Resta fissata in lire 5.200 milioni la scorta dei valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato. La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Napoli assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Napoli a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Banco di Napoli si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto Magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa, espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Napoli si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze di ogni rango e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante il versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Napoli.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese allo Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Napoli, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza di ogni rango e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale del Banco della dotazione di valori di cui al precedente art. 4 come quelle di trasporto dei valori e degli stampati del Deposito generale di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria di Napoli o a quella Intendenza di finanza su ordinazione del Banco di Napoli, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Napoli al Magazzino compartimentale del Banco come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono invece, a carico del Banco di Napoli.

Art. 10.

Il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze di ogni rango, nonchè di corrispondenti, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle fi-

nanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 2,15% fino ad un importo di L. 9.000 milioni;

L. 0,30% sull'importo eccedente i 9.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco ed alle sue dipendenze di ogni rango e corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Banco deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Banco di Napoli dichiara, fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Napoli ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Napoli è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dalla Amministrazione presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Napoli, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a lire 156 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Banco.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1964 ed ha la durata di anni due. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

p. *Il Banco di Napoli*
FERDINANDO VENTRIGLIA - ROBERTO RAGAINI

ALLEGATO A
(art. 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze di ogni rango, nonchè di corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Ariano Irpino	Avellino	Filiale, via R. D'Afflitto, 49-51
2	Montecalvo Irpino	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
3	Grottaminarda	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
4	Venticano	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
5	Mirabella Eclano	Id.	Filiale, vico Spirito Santo, 5
6	Atripalda	Id.	Filiale, piazza Umberto I, 43-44
7	Avellino	Id.	Filiale, via F. De Santis, 2
8	Calitri	Id.	Filiale, corso G. Matteotti, 56
9	Forino	Id.	Filiale, piazza Tigli, 23
10	Baiano	Id.	Filiale, corso Garibaldi G.
11	Vallata	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
12	Cervinara	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
13	Aquilonia	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
14	Bisaccia	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
15	Pietradefusi	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
16	Castelbaronia	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
17	Montella	Id.	Filale, piazza Bartoli, 29
18	S. Angelo dei Lombardi	Id.	Filiale, piazza F. De Santis, 54
19	Solofra	Id.	Filiale, via F. De Stefano
20	Benevento	Benevento	Filiale, corso G. Garibaldi, 112
21	Vitulano	Id.	Filiale, via Roma, 19
22	Morcone	Benevento	Corrispondente del Banco di Napoli
23	Cerreto Sannita	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
24	Guardia Sanframondi	Id.	Filiale, corso Umberto I, 30
25	San Bartolomeo in Galdo	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
26	Airola	Id.	Filiale, piazza Vittoria, 20
27	Sant'Agata dei Goti	Id.	Filiale, via Roma
28	San Marco dei Cavoti	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
29	Agnone	Campobasso	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 213, 215
30	Boiano	Id.	Filiale, piazza Roma, 46-50
31	Campobasso	Id.	Filiale, via Bucci, 3
32	Casacalenda	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
33	Guglionesi	Id.	Filiale, via De Sanctis, 1-3
34	Isernia	Id.	Filiale, piazza Carducci, 14
35	Larino	Id.	Filiale, via G. Marconi, 38
36	S. Martino in Pensilis	Id.	Filiale, piazza Vittoria, 15 16
37	Riccia	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
38	Santa Croce in Magliano	Id.	Filiale, piazza Marconi, 4
39	Montenero di Bisaccia	Id.	Filiale, via F. Massangioli
40	Termoli	Id.	Filiale, corso Nazionale, 92
41	Trivento	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
42	Venafro	Id.	Filiale, corso Campano, 41-43
43	Aversa	Caserta	Filiale, via Roma, 160-170
44	Casal di Principe	Id.	Filiale, corso Umberto I
45	Frignano	Id.	Filiale, via Vittorio Emanuele II, 24-26
46	Orta di Atella	Id.	Filiale, via San Donato, 59

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
47	Villa Literno	Caserta	Filiale, via Diaz, 7
48	Caiazzo	Id.	Filiale, via Latina, 4
49	Capua	Id.	Filiale piazza dei Giudici, 5, 6, 7
50	Pignataro Maggiore	Id.	Filiale, via Regina Elena, 3
51	Caserta	Id.	Filiale, via C Battisti, 37
52	Marcianise	Id.	Filiale via De Santoro, 65
53	Maddaloni	Id.	Filiale, corso I Ottobre, 14 16
54	Piedimonte d'Alife	Id.	Filiale, via Carmine, 51 55
55	Roccamonfina	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
56	Santa Maria Capua Vetere	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 14-a, 14-c
57	Carinola	Id.	Filiale, corso Umberto I, 13
58	Mondragone	Id.	Filiale, via Campanile
59	Sessa Aurunca	Id.	Filiale, corso Lucilio, 205
60	Teano	Id.	Filiale, piazza Municipio, 3
61	Afragola	Napoli	Filiale, via F. Russo, 5
62	Caivano	Id.	Filiale, corso P. Umberto, 108, 110
63	Cardito	Id.	Filiale, via G Marconi, 40
64	Casalnuovo di Napoli	Id.	Filiale, corso Umberto I, 535
65	Casoria	Id.	Filiale, piazza Santa Croce, 1 2
66	Pomigliano d'Arco	Id.	Filiale, via Roma, 40-42-44
67	Castellammare di Stabia	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 69-*abc*
68	Gragnano	Id.	Filiale, via P le Nastro, 70 72
69	Napoli	Id.	Filiale sede, via Roma, 177 178
70	Napoli	Id.	Filiale, agenzia n 4, piazza Vanvitelli, 7-8-9
71	Napoli	Id.	Filiale, agenzia n 5, corso Garibaldi, 206-209
72	Napoli	Id.	Filiale, agenzia n 6, via Tribunali, 210

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
73	Napoli	Napoli	Filiale, agenzia n. 7, via Traccia a Poggioreale, 1-3-5
74	Napoli	Id.	Filiale, agenzia II, via dei Mille, 18-20-24
75	Napoli	Id.	Filiale, agenzia n. 12, corso Umberto I, 231-233 (Secondigliano)
76	Napoli	Id.	Filiale, agenzia, Spirito Santo, via Roma, 402
77	Napoli	Id.	Filiale, agenzia n. 16, piazza G. Pepe, 23-24
78	Napoli	Id.	Filiale, agenzia n. 17, piazza Bagnoli, 16-17 (Bagnoli)
79	Napoli	Id.	Filiale, agenzia n. 18, viale Augusto, 1-3 (Fuorigrotta)
80	Napoli	Id.	Filiale, agenzia n. 27, via Mergellina, 148-*a*, 148-*b*
81	Napoli	Id.	Filiale, agenzia n. 20, via San Biagio dei Librai, 114
82	Napoli	Id.	Filiale, agenzia n. 34, via Cilea F., 127-*a*, 127-*F*
83	Frattamaggiore	Id.	Filiale, corso Durante, 25
84	Giugliano in Campania	Id.	Filiale, corso Campano, angolo piazza Matteotti
85	Forio d'Ischia	Id.	Filiale, piazza Matteotti, 24 25
86	Ischia Porto	Id.	Filiale, salita San Pietro, 1
87	Procida	Id.	Filiale, via V. Emanuele, 146
88	Marigliano	Id.	Filiale, corso Umberto I, 177
89	Nola	Id.	Filiale, piazza Marconi
90	Palma Campania	Id.	Filiale, piazza De Martino, 58-60
91	San Giuseppe Vesuviano	Id.	Filiale, via G. Auricchio, 3-5
92	Santa Anastasia	Id.	Filiale, via G. Marconi, 6
93	Portici	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 53-55-57
94	Resina	Id.	Filiale, corso Ercolano, 32-32*a*-34
95	San Giorgio a Cremano	Id.	Filiale, corso Roma, 3

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
96	Bacoli	Napoli	Filiale, via G. De Rosa, 3
97	Pozzuoli	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 114
98	Somma Vesuviana	Id.	Filiale, via Roma, 33-*ter*
99	Anacapri	Id.	Filiale, via G. Orlandi, 88
100	Capri	Id.	Filiale, Oratorio, 1
101	Massalubrense	Id.	Filiale, via Palma, 10-12
102	Meta di Sorrento	Id.	Filiale, corso Italia, 67-69
103	Piano di Sorrento	Id.	Filiale, piazza D. Cota, 4-5
104	Sant'Agnello	Id.	Filiale, via A. Balsamo, 19
105	Sorrento	Id.	Filiale, piazza Tasso, 35-36
106	Vico Equense	Id.	Filiale, corso Filangieri (angolo via San Ciro)
107	Boscotrecase	Id.	Filiale, via Umberto I, 167
108	Pompei	Id.	Filiale, piazza Municipio
109	Torre Annunziata	Id.	Filiale, corso V. Emanuele III, 315-317
110	Torre del Greco	Id.	Filiale, piazza Santa Croce, 6, 7, 8, 9
111	Agropoli	Salerno	Filiale, via Piave, 16
112	Buccino	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
113	Campagna	Id.	Filiale, corso Umberto I, 67
114	Amalfi	Id.	Filiale, piazza Duomo, 2
115	Maiori	Id.	Filiale, via G. Amendola
116	Minori	Id.	Filiale, piazza Cantilena, 21
117	Cava dei Tirreni	Id.	Filiale, corso Italia, 275
118	Battipaglia	Id.	Filiale, via Roma, 68-70-72
119	Eboli	Id.	Filiale, via Matteo Ripa, 25, 25 *bis* e *ter*
120	Laurino	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
121	Mercato San Severino	Id.	Filiale, via F. Carignano, 18-20
122	Pontecagnano	Id.	Filiale, corso Umberto, 1
123	Montesano sulla Marcellana	Salerno	Filiale, corso Mamma Gagliardi
124	Montecorvino Rovella	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
125	Nocera Inferiore	Id.	Filiale, via Garibaldi, 37
126	Angri	Id.	Filiale, via G. da Procida, 7-8-9
127	Pagani	Id.	Filiale, corso E. Padovani, 59-61
128	Scafati	Id.	Filiale, via Chiesa Madre
129	Pisciotta	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
130	Polla	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 34-36
131	Postiglione	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
132	Padula	Id.	Filiale, piazza Umberto I
133	Sala Consilina	Id.	Filiale, via Roma
134	Salerno	Id.	Filiale, piazza Matteo Luciani, 4
135	Giffoni Valle Piana	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
136	Sapri	Id.	Filiale, corso Garibaldi
137	Sarno	Id.	Filiale, corso G. Amendola, 21
138	Vallo della Lucania	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 28-30
139	Sant'Angelo a Fasanella	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
140	Roccadaspide	Id.	Filiale, via Giuliani, 8

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Per il Banco di Napoli
FERDINANDO VENTRIGLIA - ROBERTO RAGAINI

1° *Ufficio registro - Atti privati Roma - Esatte L.* 8.750.200 (*lire ottomilionisettecentocinquantamiladuecento*) - *Eseguita registrazione al n.* 1947, *Mod. II, Addì* 15 *luglio* 1964.

Il cassiere: DELL'OLIO — *Il capo ufficio*: FALLICA

Convenzione con il Banco di Napoli per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Puglia e della Lucania.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal Ministro dott. Roberto Tremelloni ed il Banco di Napoli rappresentato dal suo direttore di sede prof. Ferdinando Ventriglia e dal suo f.f. direttore di sede dottor Roberto Ragaini, al presente atto autorizzati come da delega sub *b*), si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Napoli in data 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Puglie e Lucania dal 21 febbraio 1956 al 31 dicembre 1957, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Napoli di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Matera e Potenza.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Napoli accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Per l'espletamento del servizio stesso il Banco di Napoli potrà avvalersi anche di personale specificatamente assunto per i compiti relativi e per la durata massima della convenzione, con rapporto regolato dalle norme sull'impiego privato.

Art. 4.

Il Banco di Napoli continuerà a mantenere in Bari, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 3.600 milioni la scorta di valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Napoli assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Napoli a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5) di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Banco di Napoli si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto Magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Napoli si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente, dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze di ogni rango e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Napoli.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Napoli, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine

mese da ogni singola dipendenza di ogni rango e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con l'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale del Banco della dotazione di valori di cui al precedente art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Bari o a quella Intendenza di finanza, su ordinazione del Banco di Napoli, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Bari al Magazzino compartimentale del Banco come le spese di custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono invece, a carico del Banco di Napoli.

Art. 10.

Il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze di ogni rango nonchè di corrispondenti, nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate tra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 3,00% fino ad un importo di L. 6.250 milioni;
L. 0,30% sull'importo eccedente L. 6.250 milioni.

Nessun altro compenso o provvigione spetta al Banco ed alle sue dipendenze di ogni rango e corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Banco deve corrispondere a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge, saranno liquidati nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il Banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Banco di Napoli dichiara, fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Napoli ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Napoli è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dalla Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Napoli, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontanti attualmente a L. 108.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Banco.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1964 ed ha la durata di due anni,

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

p. *Il Banco di Napoli*
FERDINANDO VENTRIGLIA - ROBERTO RAGAINI

ALLEGATO *A*
(art. 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze di ogni rango nonchè di corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Adelfia	Bari	Corrispondente del Banco di Napoli
2	Casamassima	Id.	Filiale, piazza Municipio, 51
3	Altamura	Id.	Filiale, piazza Unità d'Italia, 11
4	Gravina di Puglia	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
5	Andria	Id.	Filiale, via G. Bovio, 66-67
6	Triggiano	Id.	Filiale, piazza V. Veneto, 65
7	Grumo Appula	Id.	Filiale, piazza XX Settembre, n. 13-14
8	Modugno	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
9	Mola di Bari	Id.	Filiale, piazza XX Settembre, n. 26-28-30
10	Barletta	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 123
11	Canosa di Puglia	Id.	Filiale, piazza V. Veneto, 7-9
12	Bisceglie	Id.	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 45
13	Molfetta	Id.	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 9-10
14	Bitonto	Id.	Filiale, piazza Marconi, 59-60
15	Palo del Colle	Id.	Filale, corso Garibaldi, 5
16	Conversano	Id.	Filiale, piazza Battisti, 40
17	Castellana Grotte	Id.	Filiale, via XX Settembre, 32
18	Gioia del Colle	Id.	Filiale, piazza Plebiscito, 12

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
19	Acquaviva delle Fonti	Bari	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 13
20	Minervino Murge	Id.	Filiale, piazza G. Bovio, 39
21	Spinazzola	Id.	Filiale, corso Umberto, 39-41
22	Monopoli	Id.	Filiale, piazza Vittorio Emanuele II, 59-60
23	Putignano	Id.	Filiale, corso Umberto, 17-19-21
24	Noci	Id.	Filiale, piazza Garibaldi, 41-43
25	Alberobello	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 7-*B*, 7-*E*
26	Locorotondo	Id.	Filiale, piazza XX Settembre, n. 64-66
27	Terlizzi	Id.	Filiale, piazza IV Novembre, 2
28	Ruvo di Puglia	Id.	Filiale piazza Regina Margherita, 23-24
29	Trani	Id.	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 62
30	Corato	Id.	Filiale, corso Cavour, 15-17
31	Bari	Id.	Filiale, via Abate Gimma, 113
32	Santeramo in Colle	Id.	Filiale, piazza di Vagno, 29-30
33	Brindisi	Brindisi	Filiale, corso Garibaldi, 37
34	Latiano	Id.	Filiale, piazza d'Ippolito
35	San Pietro Vernotico	Id.	Filiale, via Carrozzo, 21
36	San Pancrazio Salentino	Id.	Filiale, via Sant'Antonio, 18
37	Francavilla Fontana	Id.	Filiale, via Roma, 16-18
38	Oria	Id.	Filiale, via M. Pagano, 4-5
39	Torre Santa Susanna	Id.	Filiale, via Roma, 2
40	Ostuni	Id.	Filiale, via F. Tanzarella Vitale n. 8-10
41	Ceglie Messapico	Id.	Filiale, via San Rocco, 63
42	Mesagne	Id.	Filiale, via Roma, 1-*bis*/3
43	Carovigno	Brindisi	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 37-39
44	Fasano	Id.	Filiale, piazza Ciaia, 24-25
45	San Vito dei Normanni	Id.	Filiale, piazza Vittoria
46	Accadia	Foggia	Corrispondente del Banco di Napoli
47	Bovino	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 14
48	Castelnuovo della Daunia	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
49	Cerignola	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 23
50	Ortanova	Id.	Filiale, piazza Municipio, 31, 32, 33
51	Trinitapoli	Id.	Filiale, corso Largo Trinità, 1
52	Margherita di Savoia	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 55
53	S. Ferdinando di Puglia	Id.	Filiale, via Nazionale, 79-81-83
54	Foggia	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele II, 35
55	Ascoli Satriano	Id.	Filiale, corso Umberto I, 17
56	Troia	Id.	Filiale, piazza della Vittoria, n. 14-15
57	Lucera	Id.	Filiale, via Gramsci, 15-19
58	Roseto Valfortore	Id.	Filiale, piazza Umberto I, 23
59	Manfredonia	Id.	Filiale, corso Manfredi, 151-157
60	Monte Sant'Angelo	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 40
61	Vieste	Id.	Filiale, lardo Pescheria
62	Rodi Garganico	Id.	Filiale, via C. Grossi, 3
63	Vico Garganico	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
64	San Giovanni Rotondo	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
65	San Marco in Lamis	Foggia	Filiale, corso Matteotti, 59
66	Sansevero	Id.	Filiale, largo Carmine, 43-44
67	Sannicandro Garganico	Id.	Filiale, corso Umberto I, 69-71
68	Torremaggiore	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
69	Serracapriola	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 8
70	Casarano	Lecce	Filiale, piazza Indipendenza, n. 16-17
71	Taviano	Id.	Filiale, via Vittorio Emanuele, n. 13
72	Ugento	Id.	Filiale, piazza A. Colosso, 17
73	Alessano	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
74	Campi Salentina	Id.	Filiale, via Taranto, 18
75	Salice Salentina	Id.	Filiale, via Umberto I, 9
76	Squinzano	Id.	Filiale, via della Chiesa, 14
77	Galatina	Id.	Filiale, via Garibaldi, 19
78	Gallipoli	Id.	Filiale, piazza M. R. Imbriani, n. 21
79	Alezio	Id.	Filiale, piazza Senepa De Pace, 52
80	Nardò	Id.	Filiale, via Cairoli, 1
81	Galatone	Id.	Filiale, via G. Leuzzi, 56-58
82	Lecce	Id.	Filiale, via XXV Luglio, 13-*a*
83	Maglie	Id.	Filiale, via Trieste e Trento, n. 8-10
84	Matera	Matera	Filiale, piazza Vittorio Veneto, n. 48
85	Montescaglioso	Id.	Filiale, via Garibaldi, 30
86	Irsina	Id.	Filiale, largo Garibaldi, 1
87	Pisticci	Id.	Filiale, via Vittorio Emanuele II, 13-14
88	Bernalda	Matera	Filiale, piazza Plebiscito, 1
89	Montalbano Ionico	Id.	Filiale, via Eraclea
90	Rotondella	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
91	Stigliano	Id.	Filiale, via Cialdini, 6
92	Tricarico	Id.	Filiale, piazza Garibaldi, 41
93	Grassano	Id.	Filiale, via Umberto I, 83
94	Acerenza	Potenza	Corrispondente del Banco di Napoli
95	Genzano di Lucania	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 1
96	Chiaromonte	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
97	Sant'Arcangelo	Id.	Filiale, corso Umberto I
98	Senise	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 135
99	Lagonegro	Id.	Filiale, via IV Novembre, 11-15
100	Moliterno	Id.	Filiale, via Roma, 99
101	Laurenzana	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
102	Lauria Superiore	Id.	Filiale, piazza C. Viceconti, 42
103	Marsiconuovo	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
104	Melfi	Id.	Filiale, via Carmine, 5
105	Lavello	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele II, 146-150
106	Rionero in Vulture	Id.	Filiale, via Garibaldi, 7-9
107	Viggiano	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 81
108	Muro Lucano	Id.	Filiale, vico II Umberto I, 2
109	Pescopagano	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
110	Potenza	Potenza	Filiale, corso 18 Agosto 1850, n. 99
111	Venosa	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 65-67-69
112	Maratea	Id.	Filiale, piazzetta del Gesù, località Fiumicello
113	Palazzo San Gervasio	Id.	Filiale, via Francavilla, 152
114	Picerno	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
115	Montemurro	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
116	Manduria	Taranto	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 20
117	Sava	Id.	Filiale, via Regina Margherita, 1-5
118	Martina Franca	Id.	Filiale, piazza XX Settembre, 6
119	Mottola	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
120	Palagiano	Id.	Filiale, corso Roma, 13
121	Castellaneta	Id.	Corrispondente del Banco di Napoli
122	Ginosa	Id.	Filiale corso Vittorio Emanuele, 150
123	Taranto	Id.	Filiale, via D'Aquino, 49
124	Grottaglie	Id.	Filiale, via Marconi, 15

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Per il Banco di Napoli
FERDINANDO VENTRIGLIA — ROBERTO RAGAINI

1° *Ufficio registro - Atti privati Roma - Esatte L. 3.310 (lire tremilatrecentodieci) - Eseguita registrazione al n. 1948, Mod. II, Addì 15 luglio 1964.*

Il cassiere: DELL'OLIO — *p. Il capo ufficio:* FALLICA

ALLEGATO *B*

BANCO DI NAPOLI

Adunanza del 28 aprile 1964 del Consiglio di amministrazione

Verbale n. 60

Sono intervenuti:
prof. Epicarmo Corbino, presidente;
ing. Costantino Cutolo, vice presidente;
prof. Luigi Lordi, componente;
avv. Renato Morelli, componente;
dott. Domenico Battiloro di Rocchetta Quarto, componente;
Domenico Florio, componente;
avv. Gianvincenzo Angelini de Niccolis, componente;
dott. Giulio Azzolini, segretario.

(*Omissis*).

69 - *Valori bollati in Campania - Molise - Puglia - Lucania Servizio distribuzione primaria*

Viste le deliberazioni del Comitato direttivo, in data 29 novembre s. a., ratificate nell'adunanza del Consiglio di amministrazione del successivo 27 dicembre, riguardanti le autorizzazioni al rinnovo per il biennio 1964/65, salvo rinnovo per il successivo biennio, delle convenzioni col Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, per la distribuzione primaria dei valori bollati ai distributori secondari delle regioni indicate a margine, nonchè riguardanti la delega ai signori direttore centrale dott. Francesco Lucibelli ed al ff. direttore di sede dott. Roberto Ragaini, perchè in nome e per conto del Banco sottoscrivano la convenzione stessa;

Considerato che il direttore centrale dott. Francesco Lucibelli è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° febbraio 1964 ed è stato sostituito nella direzione dell'Ufficio di rappresentanza della Direzione generale in Roma dal direttore di sede prof. dott. Ferdinando Ventriglia;

Vista la necessità di far notificare al suddetto Ministero la variazione di cui sopra;

Su proposta del direttore generale;

IL CONSIGLIO DELIBERA

confermando la precedente decisione del 27 dicembre 1963, di delegare, in sostituzione del direttore centrale dott. Francesco Lucibelli, l'attuale direttore dell'Ufficio di rappresentanza della Direzione generale del Banco in Roma, il prof. dott. Ferdinando Ventriglia.

Pertanto, in nome e per conto del Banco, sottoscriveranno la convenzione i signori prof. dott. Ferdinando Ventriglia e il dott. Roberto Ragaini.

(*Omissis*).

N. 14241 Repertorio

Il sottoscritto dott. Giacomo Padula, notaio in Quarto di Marano, certifica quanto sopra conforme, per estratto, alle scritturazioni esistenti alle pagine 273 e 274 del volume dei verbali del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli e che le parti omesse non alterano nè modificano il contenuto dell'estratto medesimo.

Roma, addì 6 maggio 1964

Notaio: Giacomo PADULA

Convenzione con la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Calabria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Roberto Tremelloni e la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza. rappresentata dal suo presidente avv. Alfio Pisani, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Cassa di risparmio della Calabria in data 21 febbraio 1955, approvata con il decreto ministeriale 23 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1955, con la quale fu affidato alla detta Cassa di risparmio il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Calabria dal 23 febbraio 1955 al 31 dicembre 1955, prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente alla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle provincie seguenti: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania continuerà a mantenere a proprie spese, un Magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Cosenza, ed un Magazzino ausiliario presso la sede di Reggio Calabria, quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 1.300 milioni la scorta dei valori bollati di cui i suddetti Magazzini sono stati già dotati. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dalla Cassa.

Art. 5.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro, al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente articolo 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga a tener fermo costantemente nei predetti magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati in apposito elenco, firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori la detta Cassa non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga di effettuare almeno ogni quindici giorni, ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti, in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Cosenza o di Reggio Calabria.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, la Cassa di risparmio si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese, all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Messina, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono

alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale di Cosenza, ed in quello ausiliario di Reggio Calabria, della dotazione dei valori bollati cui all'articolo 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato, o dalla cartiera di Foggia, fino alle stazioni ferroviarie di Cosenza e di Reggio Calabria o a quelle Intendenze di finanza su ordinazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati, dalle predette stazioni ferroviarie e Intendenze di finanza ai magazzini centrale ed ausiliario suindicati, come le spese di gestione di essi, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa, e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai Magazzini centrale ed ausiliario, sono invece, a carico della Cassa di risparmio.

Art. 10.

La Cassa si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di credito corrispondenti, o di apposite rappresentanze, nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa tra l'Amministrazione delle finanze e la Cassa, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora la Cassa intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*, una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete alla Cassa la seguente provvigione:

lire 3,30% fino ad un importo di lire 1900 milioni;
lire 0,30% sull'importo eccedente i 1900 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ed alle sue dipendenze, Istituti di credito corrispondenti o rappresentanze, per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e la Cassa, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania dichiara fin da ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente autorizza l'Intendenza di finanza di Cosenza ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania è tenuta a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

La Cassa si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad essa affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso i Magazzini centrale ed ausiliario della Cassa, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad essa affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso i Magazzini centrale e ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale, a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che essa si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente di L. 45.500.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali varia-

zioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati alla predetta Cassa.

Art. 15.

L'Amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli Uffici del registro della Calabria, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive proroghe, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania dovrà restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio.

La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1964 ed ha la durata di due anni.

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania
ALFIO PISANI

ALLEGATO A
(art. 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga a provvedere alla distribuzione di valori bollati a mezzo di proprie dipendenze, rappresentanze o corrispondenti.

Numero d'ord.ne	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Acri	Cosenza	Via V. Padula, 93
2	Amantea	Id.	Via Vittorio Emanuele, 2
3	Amendolara	Id.	Presso la signora Raffetta Giuseppina
4	Belvedere Marittimo	Id.	Salita Maggiore Mistorni
5	Cariati	Id.	Piazza Cinquecento
6	Carolei	Id.	Corso Mazzini, 105
7	Cassano Ionio	Id.	Via Garibaldi, 4
8	Castrovillari	Id.	Corso Garibaldi
9	Cetraro	Id.	Via Luigi De Seta
10	Corigliano Calabro	Id.	Piazza del Popolo, 4
11	Cosenza	Id.	Via Brenta, 8
12	Diamante	Id.	Via Nazionale
13	Fuscaldo Marino	Id.	Via Roma, 26
14	Grimaldi	Id.	Corso Trento, 31
15	Longobucco	Id.	Piazza Sfera e via Paolo De Capua
16	Lungro	Id.	Via Croce
17	Montaldo Uffugo	Id.	Via Garibaldi, 16
18	Mormanno	Id.	Via L. Romano
19	Oriolo Calabro	Id.	Via Michele Bianchi
20	Paola	Id.	Corso Roma, 9

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
21	Praia a Mare	Cosenza	Viale della Libertà
22	Rende	Id	Piazza degli Eroi, 1
23	Roggiano Gravina	Id	Corso Vittorio Emanuele, 54
24	Rogliano	Id	Piazza Municipio
25	Rossano	Id	Piazza Cavour, dal 395 al 401
26	San Demetrio Corone	Id	Via Dante Alighieri, 34
27	San Giovanni in Fiore	Id	Via Roma
28	San Lucido	Id	Via Annunziata, 15
29	San Marco Argentanio	Id	Presso il sig. Cittadino Algisio
30	San Sosti	Id.	Piazza Italia, 2
31	Scalea	Id	Piazza T. Campanella
32	Spezzano Albanese	Id	Via del Corso
33	Spezzano della Sila	Id	Via Roma
34	Torano Castello	Id	Via Marconi, 71
35	Trebisacce	Id	Via Nazionale
36	Arena	Catanzaro	Piazza Generale Pugliano
37	Borgia	Id	Presso il sig. Lanatà Saverio
38	Botricello	Id	Via Nazionale
39	Catanzaro	Id	Piazza Matteotti
40	Chiaravalle Centrale	Id	Corso G. Staglianò
41	Cirò	Id	Via del Risparmio
42	Cropani	Id	Presso il sig. Olivadese Antonio
43	Crotone	Id	Via M. Nicoletti
44	Girifalco	Id	Corso Garibaldi
45	Maida	Id	Piazza Garibaldi

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
46	Martirano Lombardo	Catanzaro	Corrispondente
47	Mileto	Id.	Presso il sig. Russo Giuseppe
48	Nicotera	Id.	Via Cavour, 48
49	Nicastro	Id.	Corso Numistrano, 14, 16, 18
50	Nocera Terinese	Id.	Via Gemma Luca
51	Petilia Policastro	Id.	—
52	Pizzo Calabro	Id.	Piazza Umberto I, 1
53	Savelli	Id.	Presso il sig. Astorino Salvatore
54	Serra San Bruno	Id.	—
55	Soriano Calabro	Id.	Via Roma, 87
56	Soverato	Id.	Corso Umberto, 100, 102
57	Soveria Mannelli	Id.	Corso Garibaldi, 212
58	Squillace	Id.	Presso il dott. Varano Francesco
59	Strongoli	Id.	Via XXIV Maggio, 1
60	Taverna	Id.	Presso il sig. Ingenito Michele
61	Tropea	Id.	Piazza Vittorio Veneto, 11, 14
62	Vibo Valentia	Id.	Corso Vittorio Emanuele
63	Ardore	Reggio Calabria	Presso il dott. Zappia Giuseppe
64	Bagnara Calabra	Id.	Via Vittorio Emanuele, 121, 123
65	Bianco	Id.	Corso Garibaldi, 47
66	Caulonia	Id.	Corrispondente
67	Cinquefrondi	Id.	Corso Garibaldi, 20
68	Cittanova	Id.	Piazza Garibaldi, 1
69	Delianova	Id.	Via Umberto I, 189, 191

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
70	Gioiosa Jonica	Reggio Calabria	Piazza Municipio Via Machiavelli
71	Gioia Tauro	Id.	Via Lo Moro
72	Laureana di Borrello	Id.	Viale Margherita
73	Locri	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 57, 63
74	Melito Porto Salvo	Id.	Presso la sig.ra Battaglia Maria
75	Molochio	Id.	Via Vittorio Emanuele, 13
76	Oppido Mamertina	Id.	Presso il sig. Pentimalli Vittorio
77	Palmi	Id.	—
78	Polistena	Id.	Piazza Garibaldi
79	Reggio Calabria	Id.	Corso Garibaldi
80	Rizziconi	Id.	Viale Umberto I
81	Roccella Jonica	Id.	Via Roma, 51, 53
82	Rosarno	Id.	Via Garibaldi, 39, 41
83	Sant'Eufemia d'Aspromonte	Id.	Via Veneto, 42
84	Seminara	Id.	Corso Barlani
85	Siderno Marina	Id.	Piazza Cavour, 1, 2, 3
86	Stilo	Id.	Presso il sig. Pacetta Giorgio
87	Taurianova	Id.	Piazza Italia
88	Villa San Giovanni	Id.	Presso il sig. Rizzuto Antonio

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania
ALFIO PISANI

1° *Ufficio registro - Atti privati Roma - Esatte L.* 1.434.100 (*lire unmilionequattrocentotrentaquattromilacento*) - *Eseguita registrazione al n.* 1946, *Mod. II, Addì* 15 *luglio* 1964.

Il cassiere: DELL'OLIO p. *Il capo ufficio*: FALLICA

(7483)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(3151252) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.